

FASCICOLO 1

“Modello di organizzazione, gestione e controllo” Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni e integrazioni

Parte Generale

Edizione di gennaio 2024

Approvazione del Modello 231 con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2007

REVISIONI AL MODELLO 231		
n° e data	Capitoli modificati o aggiunti	Pagine
1 - del 23/07/2010	Aggiornamento per : reati informatici delitti contro l'industria e il commercio delitti contro la personalità individuale reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni delitti in materia di violazione del diritto d'autore	4
2 - del 29/05/2012	Aggiornamento per: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria reati ambientali	4
3 - del 01/09/2013	Adeguamento del Modello in linea con le indicazioni della Guardia di Finanza (circolare n. 83607/12) e aggiornamento per: reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare induzione indebita o dare o promettere utilità e corruzione tra privati	Tutte le pagine
4 - del 21/10/2015	Aggiornamento del "Modello" a seguito nuove disposizioni di legge e cambiamenti organizzativi della società. Le parti aggiornate riguardano i punti: 1.3 Normativa di riferimento; 1.3.2 Le sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001. 4.5 Flussi informativi	6 - 12 14-15 35
5 - del 15 marzo 2018 Trasmesso a Giugno 2018 Approvato dal CdA il 24/10/2018	Aggiornamento del "Modello" a seguito nuove disposizioni di legge: 2 Decreto legislativo n.231/2001 Cap. 9 Controlli: Flussi informativi verso l'OdV Modalità delle segnalazioni e whistleblowing	5 32 33
6 - del marzo/giugno 2020 Approvato dal CdA il 22/09/2020	Aggiornamento del "Modello" a seguito nuove disposizioni di legge: Cap. 2 Decreto legislativo n. 231/2001 e emergenza COVID-19 Cap. 3 Approccio metodologico Cap. 4 La struttura organizzativa di Fondo Pensioni Cariplo Cap. 9 Controlli : Emergenza COVID-19 (anno 2020)	6 - 17 18 19 - 21 37
7 - di ottobre 2022	Aggiornamento del Modello a seguito di novelle normative da giugno 2020 a ottobre 2022 e Linee guida Confindustria	17 e 20
8- gennaio 2024	Aggiornamento modello: Cap. 2 - Legge 137/2923 del 10 ottobre 2023 Cap. 9 - Procedura Whistleblowing	18 40

Indice

Descrizione	Pag.
1 PREMESSA	4
2 DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	5
3 APPROCCIO METODOLOGICO	21
4 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL FONDO PENSIONI CARIPLO	23
5 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	27
6 CODICE DI COMPORTAMENTO	34
7 AREE SENSIBILI	35
8 FORMAZIONE E COMUNICAZIONE INTERNA	36
9 CONTROLLI	37
10 IL SISTEMA SANZIONATORIO	45

1. Premessa

L'introduzione nel nostro sistema normativo della *responsabilità amministrativa degli enti* ha indotto tutti i soggetti cui questa nuova responsabilità si applica a porre una sempre maggiore attenzione agli aspetti organizzativi delle rispettive strutture.

Per il vero, gli organi amministrativi di Fondo Pensioni Cariplo che, in quanto ente morale rappresenta una realtà estremamente complessa, sia sotto il profilo organizzativo che operativo, hanno da sempre dedicato massima cura nella definizione e nell'aggiornamento della struttura organizzativa, al fine di assicurare efficienza, efficacia e trasparenza nella gestione delle attività e nell'attribuzione delle correlative responsabilità, con lo scopo di ridurre al minimo disfunzioni, malfunzionamenti ed irregolarità (tra i quali annoveriamo anche comportamenti illeciti o comunque non in linea con quanto indicato dai regolamenti interni).

Il contesto organizzativo di Fondo Pensioni Cariplo è costituito dall'insieme delle strutture e delle procedure che ne regolano il funzionamento; si tratta dunque di un sistema articolato che viene definito e verificato internamente anche al fine di rispettare le previsioni normative (Albo istituito presso la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) a cui Fondo Pensioni Cariplo è sottoposta in qualità di ente morale.

In tale sua qualità Fondo Pensioni Cariplo è anche sottoposta alla vigilanza costante della Commissione di Vigilanza (COVIP), la quale svolge verifiche e controlli sull'operato del Fondo Pensioni Cariplo e su aspetti relativi alla sua struttura organizzativa, come previsto dalla normativa.

Tale complesso di norme che disciplina l'attività di Fondo Pensioni Cariplo, nonché l'esercizio della vigilanza costante da parte della Commissione di Vigilanza, costituiscono anche un prezioso strumento a presidio della prevenzione di comportamenti illeciti in genere, inclusi quelli previsti dalla normativa specifica che dispone la responsabilità amministrativa degli enti.

Oltre a quanto detto, è importante sottolineare che Fondo Pensioni Cariplo è da sempre attento ai profili etici e comportamentali di esponenti, dipendenti e collaboratori esterni; in tale ottica è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione il Codice Etico (vedi il Fascicolo3).

2. Decreto Legislativo n. 231/2001

Il D.Lgs. 231/01, emanato in data 8 giugno 2001 ed entrato in vigore il 4 luglio 2001, reca le disposizioni normative concernenti la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*.

Il Decreto prevede un nuovo tipo di responsabilità che il legislatore denomina “amministrativa”, ma che ha forti analogie con la responsabilità penale in quanto il suo accertamento avviene nell’ambito di un processo penale, conseguente alla commissione di reati e prevede sanzioni mutuare dal diritto penale. L’Ente, infatti, potrà essere dichiarato responsabile, anche se la persona fisica che ha commesso il fatto non è imputabile o non è stata individuata, oppure il reato si è estinto per causa diversa dall’amnistia. Tale responsabilità va ad aggiungersi, quindi, a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il reato.

L'articolo 5, 1° comma, del D.Lgs. 231/01, sancisce la responsabilità degli enti qualora determinati reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

Pertanto, nel caso in cui venga commesso uno dei reati specificamente indicati, alla responsabilità penale della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto si aggiunge - se ed in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti normativi - anche la responsabilità “amministrativa” dell’Ente.

Occorre evidenziare come le vicende modificative dell’ente non incidano sulla responsabilità amministrativa che rimane in capo all’Ente anche in caso di trasformazione (art. 28 D.Lgs. 231/01) e di scissione (art. 30 D.Lgs. 231/01) per i fatti commessi anteriormente a detti eventi.

In particolare, il comma 2 dell’art. 30 D.Lgs. 231/01, prevede che gli enti beneficiari della scissione, parziale o totale, siano **solidamente** obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall’ente scisso per i reati commessi in data anteriore alla vicenda modificativa.

In caso, invece, di fusione l’art. 29 D.Lgs. 231/01 prevede che l’ente che risulta dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

In caso di cessione d’azienda (art. 33 D.Lgs. 231/01), salva la pattuizione del beneficio delle preventiva escussione dell’ente cedente, il cessionario è **solidamente** obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria.

Sotto il profilo sanzionatorio, per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista a carico della persona giuridica l’applicazione di una sanzione pecuniaria; per le ipotesi di maggiore gravità è prevista anche l’applicazione di sanzioni interdittive, quali l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l’esclusione da finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Resta infine da sottolineare, in relazione al disposto di cui agli artt. 18 e 19 del Decreto, la previsione di due sanzioni aggiuntive:

- pubblicazione della sentenza di condanna, applicabile a discrezione dell’organo giudicante nell’ipotesi di irrogazione di sanzione interdittiva, finalizzata alla conoscenza della condanna medesima da parte dei terzi;
- confisca, disposta unitamente alla sentenza di condanna – applicabile anche per equivalente nell’impossibilità di reperire il prezzo, il profitto o il prodotto del reato.

Quanto ai reati cui si applica la disciplina in esame, sono ad oggi contemplati:

Anno 2001

- *i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro il suo patrimonio*[art. 24 e 25 del D.Lgs.231/2001] e, precisamente i reati: **1) art. 24** “*indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico*” che riguardano: malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.) - indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) – truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n 1, c.p.) – truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) – frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.) – **2) art. 25** “*concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione*” che riguardano: concussione (art. 317 c.p.) – corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) – corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.) – circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.) – corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.) – corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) – pene per il corruttore (art.321 c.p.) – istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) – peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) – traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.).

Alcuni di tali reati assumono maggiore rilevanza a seguito della Legge n. 190/2012 “recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” e Legge n. 33/2013 “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubblica Amministrazione” rese attuative nel gennaio 2014 con Il Piano Nazionale Anticorruzione e il Piano Triennale Anticorruzione obbligatorio per tutta la Pubblica Amministrazione, Enti Pubblici e Società Partecipate dalle Amministrazioni Pubbliche.

- Ulteriori modifiche/introduzioni sono state effettuate/introdotte successivamente negli anni 2012, 2015, 2019 e 2020.

- *i delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo* [art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001] Articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 350/2001, convertito dalla Legge n. 409/2001 e modificato dalla Legge n. 99/2009.

- Le modifiche e le fattispecie di reato sono indicate nell’anno 2009.

Nel 2002 sono stati aggiunti :

- *i reati Societari* [art.25 ter del D.Lgs. 231/2001], e precisamente i reati di: false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.), false comunicazioni sociali in danno della Società, dei soci o dei creditori (art. 2622, co. 1 e 3, c.c.), impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.), aggio (art. 2637 c.c.), omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629-bis c.c.), ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.).

- Ulteriori modifiche/introduzioni sono state effettuate/introdotte successivamente negli anni 2015, 2016 e 2019.

Nel 2003 sono stati aggiunti:

- *i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali [art. 25 quater del D. Lgs. 231/2001]* e, precisamente i reati previsti dal codice penale e dalle leggi speciali aventi finalità terroristiche o eversive nonché di delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo sottoscritta a New York in data 9.12.1999. Tali reati riguardano: associazioni sovversive (art. 270c.p.) – associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.) – assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.) – arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.) – addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.) – finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (Legge n. 153/2016, art. 270 quinquies 1 c.p.) – sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro quinquies 2 c.p.) – condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.) – attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.) – atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.) – atto di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.) – sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.) – sequestro a scopo di coazione (art. 289 ter c. p. *articolo introdotto dal D.Lgs. 21/2018*) – istigazione a commettere alcuni dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.) – cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.) – cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.) – banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.) – assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.) – impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (Legge n. 342/1976, art. 1) – danneggiamento delle installazioni a terra (Legge n.342/1976 art. 2) – sanzioni (Legge n. 422/1989, art. 3) – pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5).

- *i delitti contro la personalità individuale [art.25 quinquies del D.Lgs.231/2001]* e precisamente i delitti di: riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.), prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.), pornografia minorile (art. 600-ter c.p.), detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione (art. 600-quinquies c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.), adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

- Ulteriori modifiche/introduzioni sono state effettuate/introdotte successivamente negli anni 2006 e 2018.

Nel 2005 sono stati aggiunti:

- *i reati e gli illeciti amministrativi di abuso di mercato [art. 25 sexies del D.Lgs. 231/2001]*, e precisamente i reati di: abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 58/98), manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. 58/98). Altre fattispecie relative all'art. 187 quinquies TUF: divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014) – divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014).

- Ulteriori modifiche/introduzioni sono state effettuate/introdotte successivamente nell'anno 2018.

- *il reato di "Omessa comunicazione del conflitto d'interessi"* (art. 2629 bis c.c.) relativo [all'art. 25-ter "reati Societari" del D.Lgs. 231/01] a seguito della legge n. 262/2005.

Nel 2006 sono stati aggiunti:

- *il reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)*, [art. 25- quater.1 del D.Lgs. 231/01]. Articolo aggiunto dalla Legge n. 7/2006;
- *il reato di pornografia virtuale (art. quater 1 c.p.) [art. 25 quinquies "Delitti contro la personalità individuale" del D.Lgs. 231/2001]* Aggiunto dall'art. 10 dalla Legge n. 38 del 6 febbraio 2006;
- *i reati "transnazionali"* Legge n. 146/2006 costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti se commessi in modalità transnazionale e precisamente: disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 del Testo Unico di cui al D.Lgs. 25 Luglio 1998, n. 286) – associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) – associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del Testo Unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) – induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.) – favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) – associazione per delinquere (art. 416 c.p.) – associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.):

Nel 2007 sono stati aggiunti:

- *i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro [art.25 septies del D. Lgs. 231/2001]* e precisamente i reati di: omicidio colposo (art. 589 c.p.), lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590, 3° comma, c.p.), commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
 - Ulteriori modifiche/introduzioni sono state effettuate/introdotte successivamente nell'anno 2018.
- *i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita [art.25 octies del D.Lgs. 231/2001]* e precisamente i reati di: ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (648-bis), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.).
 - Ulteriori modifiche/introduzioni sono state effettuate/introdotte successivamente nell'anno 2015.

Nel 2008 sono stati aggiunti:

- *i delitti informatici ed il trattamento illecito di dati [art.24 bis del D.Lgs. 231/2001]* e, precisamente i delitti di: documenti informatici (art. 491-bis c.p.) accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-ter c.p.), detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615-quater c.p.), diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-quinquies c.p.), intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.), installazione di apparecchiature atte ad

intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.), frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

- Ulteriori modifiche/introduzioni sono state effettuate/introdotte successivamente negli anni 2013 e 2019.

Nel 2009 sono stati aggiunti:

- *i delitti di criminalità organizzata [art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001]* e, precisamente i delitti di: associazione a delinquere (art. 416 c.p.) - associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) - scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) - sequestro di persona a scopo di rapina/estorsione (art. 630 c.p.) - associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990) – tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p. per agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (Legge 203/91) - illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall’articolo 2, comma terzo, della Legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, 2° comma lettera a), numero 5 c.p.p.).

- *i reati in materia di violazione del diritto d'autore [art. 25 novies del D.Lgs. 231/2001]* e, precisamente i reati di: messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, Legge 22 aprile 1941, n. 633 comma 1 lett a) bis) - reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, Legge 22 aprile 1941, n. 633 comma 3) - abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis Legge 22 aprile 1941, n. 633 comma 1) - riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis Legge 22 aprile 1941, n. 633 comma 2) - abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter Legge 22 aprile 1941, n. 633) - mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies

Legge 22 aprile 1941, n. 633) - fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies Legge 22 aprile 1941, n. 633);

- *il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria [art. 25-decies, D.Lgs. 231/2001].* Art. 377 bis c.p. Articolo aggiunto dalla Legge n. 116/2009;

- *i delitti contro l'industria e il commercio [art. 25 bis 1 del D.Lgs. 231/2001]* e, precisamente i delitti di: turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) – illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.) – frode contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) - frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) - vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) - vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) - fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.) - contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);

- *i delitti in materia di "falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento"[art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001]* Aggiunto precedentemente dal D.Lgs. n. 350/2001, convertito dalla Legge n. 409/2001 e modificato dalla Legge n. 99/2009, e relativo ai delitti di: uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464c.p.) – falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.) – alterazione di monete (art. 454 c.p.) – introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) – spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.) – spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art.457 c.p.) falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.) – fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.) – contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) – contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);

➤ Ulteriori modifiche/introduzioni sono state effettuate/introdotte successivamente nell'anno 2016.

Nel 2011 sono stati aggiunti:

- *i reati ambientali [art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001]* e, precisamente i reati di: uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.) – importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (Legge n. 150/1992, art.1,art.2, art. 3 bis e art.6) – scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs. n. 152/2006, art. 137) – attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs. n. 152/2006, art. 256) – inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs. n. 152/2006, art. 257) – traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. n. 152/2006, art. 259) – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs. n.

152/2006, art. 258) - false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico/fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI-area movimentazione nel trasporto rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006, art. 260 bis) – Sanzioni (D. Lgs. n. 152/2006, art. 279) – inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 8) – inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 9) – cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive (Legge n. 549/1993, art. 3).

- Ulteriori modifiche/introduzioni sono state effettuate/introdotte successivamente negli anni 2015, 2018 e 2019.

Nel 2012 sono stati aggiunti o modificati:

- *il delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare [art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/2001]* relativo alle disposizioni contro le immigrazioni clandestine articolo 12 comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5 del D. Lgs. 286/1998 e impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare articolo 22, comma 12-bis, D.Lgs. 286/1998 introdotto dal D. Lgs. n. 190/2012.

- Ulteriori modifiche/introduzioni sono state effettuate/introdotte successivamente nell’anno 2017.

- *il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità [art. 25 del D. Lgs. 231/2001]* relativo all’art. 319-quater c.p., aggiunto dalla Legge n. 190/2012.

- Ulteriori modifiche/introduzioni sono state effettuate/introdotte successivamente nell’anno 2015.

- *il reato di corruzione fra privati [art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001]* relativo all’art. 2635 c.c. e introdotto dalla Legge n. 190/2012.

- Ulteriori modifiche/introduzioni sono state effettuate/introdotte successivamente nell’anno 2019.

Inoltre, sempre la Legge n. 190/2012 ha modificato per [*l’art. 25 “Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione” del D.Lgs. 231/2001*] le seguenti fattispecie di reati: corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) – peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali e degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.).

Nel 2013 è stata aggiunta:

- *la frode informatica aggravata dal fatto che venga commessa con sostituzione dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti [art. 24 bis “Delitti informatici e trattamento illecito di dati “ del D.Lgs. 231/2001]* relativa all’art. 640 ter c.p. comma 3 del Decreto Legge n. 93/2013.

- Legge n.9/2013 art. 12 Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato – Filiera degli oli vergini di oliva. L’art. 12 di questa Legge che si riferisce alle in particolare alle aziende che trattano oli vergini d’oliva, prevede i reati di: adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.) – commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.) – commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)

– contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.) – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) – frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.) – vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) – vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) – contraffazione di indicazioni geografiche denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.). Parte di questi reati sono già trattati all’ *[art. 25 bis 1 “Delitti contro l’industria e il commercio” del D.Lgs. 231/2001]* e più precisamente dall’ art. 515 c.p. all’art. 517 quater c.p.

Nel 2014 sono stati aggiunti o modificati:

- *il reato di adescamento di minorenni [art. 25 quinquies “Delitti contro la personalità individuale” del D. Lgs. 231/2001]* relativo all’art.609 undecies del c.p., entrato in vigore il 6 aprile 2014. (D.Lgs. n. 39 del 04/03/2014);
- portate modifiche al reato di *“Scambio elettorale politico-mafioso”* (art. 416 ter c.p.) dell’ *[art.24 ter “Delitti di criminalità organizzata” del D. Lgs. 231/2001]*. Articolo sostituito dall’art. 1, comma, 1 della Legge 17 aprile 2014 n. 62 a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1 della medesima Legge 62/2014.

Nel 2015 sono stati aggiunti o modificati:

- *il reato di autoriciclaggio [art. 25 octies “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio” del D.Lgs. 231/2001]* relativo all’ (art. 648-ter 1 c.p.) e aggiunto a seguito della legge n. 186 del 15 dicembre 2014 che, non solo ha introdotto il delitto di auto riciclaggio, ma ha previsto anche che il delitto di auto riciclaggio commesso da un apicale o da un sottoposto generi responsabilità amministrativa dell’ente nel cui interesse o vantaggio è stato commesso. Tale reato è ricollegabile ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita già presenti all’art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001;
- *nuovi reati in materia ambientale [art. 25 undecies “reati Ambientali” del D.Lgs. 231/2001]* e più precisamente: disastro ambientale (art. 452 quarter c.p.) – inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.) – traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.) – impedimento del controllo (art. 452 septies c.p.) – omessa bonifica (art. 452 terdecies c.p.) – delitti colposi contro l’ambiente (art. 452 quinquies c.p.) – Questi reati sono stati aggiunti con Legge n. 68/2015.
- il 27 maggio è stata approvata la legge n. 69 avente ad oggetto, tra l’altro, il cosiddetto *“falso in bilancio”*, l’impatto della riforma sull’ *[art. 25 ter “Reati Societari” del D.Lgs. 231/2001]*, può essere riassunta:
 - a) dal punto di vista pratico una modifica del delitto di false comunicazioni sociali con punibilità ai soggetti qualificati che commettono condotte contrarie ai nuovi art. 2621 c.c. *“esposizione di fatti rilevanti non rispondenti al vero”*, del pari all’art. 2622 c.c. *“esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero”*;
 - b) in una revisione delle sanzioni a carico dell’ente che sono state generalmente inasprite (le sanzioni pecuniarie previste per l’illecito amministrativo conseguente ai nuovi reati di cui agli artt. 2621, 2621 bis e 2622 c.c., sono state più che raddoppiate rispetto a quelle previste nel 2001);

- c)** modifiche ai reati di: “ induzione indebita a dare o promettere utilità” (art. 319 quarter c.p.) - “concussione” (art. 317 c.p.) – “corruzione per l’esercizio della funzione” (art. 318 c.p.) – “corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio” (art. 319 c.p.) – “corruzione in atti giudiziari” (art. 319 ter c.p.)” relativi all’ *[art. 25 “Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità o corruzione” del D. Lgs. 231/2001]*.
- d)** modifiche al reato di “Associazione di tipo mafioso anche straniera” (art. 416 bis c.p.) *[art. 24 ter “Delitti di criminalità organizzata” del D.Lgs. 231/2001]*.

Nel 2016 sono stati aggiunti o modificati:

- revisione del delitto di “*Corruzione tra privati*” *[art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001]* con Legge 170/2016;
- modifiche al reato di “*Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*” *[art. 25 bis del D. Lgs. 231/2001]* , con il Decreto Legislativo 21 giugno 2016 n. 125. Tali modifiche riguardano l’art. 453 c.p. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate) e l’art. 461 c.p. (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata);
- *contrasto ai fenomeni di lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo* (L. 199/2016);
- con Legge n. 202/2016 sono state introdotte modifiche al reato di “*Associazione per delinquere*” (art. 416 c.p.) e aggiunto il comma 7 bis al reato “*Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope*” comprese nell’ *[art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001]*.
- *nuovo codice degli appalti* (D.Lgs. 50/2016).

Nel 2017 sono stati aggiunti o modificati:

- Legge 161/2017 di riforma del Codice Antimafia. Il provvedimento normativo stabilisce modifiche al Codice penale, alle Disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale e ad altri articolati, tra cui il D. Lgs. 231/2001. In materia di responsabilità degli enti, in particolare, è prevista la modifica dell’ *[articolo 25-duodecies “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”]* al quale vengono aggiunti tre commi (i primi due riferiti a nuovi reati presupposto e il terzo alle sanzioni interdittive);
- Legge n. 163 “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017”.
- L’art. 13 della legge 163/2017 delega il Governo a provvedere all’adeguamento del quadro normativo interno con il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016 n. 679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, con abrogazione anche della direttiva 95/46/CE. La delega dovrà essere esercitata entro il 21 maggio 2018, cioè sei mesi dalla data di entrata in vigore della Legge 25 ottobre 2017, n. 163 (prevista per il 21 novembre 2017),

in prossimità proprio della data di applicazione del Regolamento stesso posticipata – rispetto alla sua entrata in vigore del 24 maggio 2016 – al 25 maggio 2018.

- il **"reato di razzismo e xenofobia"** [art. 25 terdecies D.Lgs. 231/2001]. Legge 167/2017 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, Legge Europea 2017" fra le diverse disposizioni il provvedimento include anche in materia di giustizia e sicurezza (art. 5) quelle sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia.
 - Ulteriori modifiche/introduzioni sono state effettuate/introdotte successivamente nell'anno 2018.
- Legge 179/17 sul cosiddetto **Whistleblowing**: «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato».

Nel 2018 sono stati aggiunti o modificati:

Decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21

Il citato articolo normativo ha:

- abrogato il reato di cui all'art. 3 comma 3 bis legge 13 ottobre 1975, n. 65 "*Organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negoziazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia (inciso aggiunto dalla stessa Legge Europea) della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra*" , ora è stato sostituito dall'art. 604 bis c.p. "**Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa**" modificando l' [art. 25 terdecies "**Razzismo e xenofobia**" del D. Lgs. 231/2001];
- abrogato il reato di cui all'art. 260 del D. Lgs. 152/2006 sostituito dall'art. 452 quaterdecies c.p. "**Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**" e aggiunte anche le "**Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.)**. Questi reati sono stati introdotti all' [art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001].
- modificato il reato di "**Tratta di persone**" (art. 601c.p.) introducendo i commi 1 e 2 e relativo all' [art. 25 quinquies del D. Lgs. 231/2001].

Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 107

Il citato articolo normativo ha ampliato l'ambito di operatività dei reati di **abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato**, previsti dall' [art. 25 sexies del D. Lgs. 231/2001], e ha inoltre modificato l'art. 187 quinquies del D. Lgs. 58/1998 che richiama sempre il D.Lgs. 231/2001.

Legge n. 3/2018 ha modificato il testo degli art. 589 c.p. "**Omicidio colposo**" e art. 590 c.p. "**Lesioni personali colpose**" portando modifiche all' [art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001].

Nel 2019 sono stati aggiunti o modificati:

Legge 9 gennaio 2019, n.3

La citata Legge ha introdotto rilevanti novità rispetto a reati previsti dal codice penale, richiamati dal D. Lgs. 231/2001, e ha novellato disposizioni contenute nel codice penale a cui il Decreto fa rinvio. La Legge 3/2019 ha anche ampliato il novero dei reati “presupposto” della responsabilità amministrativa degli enti, introducendo il reato di *“Traffico di influenze illecite”* [art.25 del D.Lgs. 231/2001] previsto e punito dall’art. 346 bis c.p.

La norma sopra indicata ha altresì novellato talune disposizioni contenute nel D. Lgs. 231/2001 , quali:

- *art. 25 reati contro la “Pubblica Amministrazione”* inasprimento delle sanzioni interdittive previste dall’art. 9 del D. Lgs. 231/2001 in riguardo alle fattispecie di reato: indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.) - concussione (art. 317 c.p.) – corruzione propria (art. 319 c.p.) – corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.) – induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater) – istigazione alla corruzione (art. 322 commi 2 e 4 c.p.);
- *art. 25 ter “Reati Societari”* inserendo modifiche al reato di *“Corruzione tra privati”* (art. 2635 c.c.) e introducendo il nuovo reato *“Istigazione alla corruzione tra privati”* (art. 2635 bis c.c.). Inoltre, la nuova Legge “Spazzacorrotti” ha abolito il comma quinto dell’art. 2635 c.c. e il comma terzo dell’art. 2635 bis c.c., e ha compreso anche detti reati in quelli procedibili d’ufficio, cancellando la procedibilità a sola querela di parte.

Legge 11 febbraio, n. 12

Con questa Legge è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) richiamato dall’ [art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001] in relazione all’art. 260 bis del D. Lgs. 152/2006.

Legge 3 maggio 2019, n. 39

Ha introdotto l’ [art. 25 quaterdecies nel D.Lgs. 231/2001] per i reati di *“Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitata a mezzo di apparecchi vietati”*.

Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105 art. 1, comma 11,

Ha aggiunto all’ [art. 24 bis *“Delitti informatici e trattamento illecito di dati”* del D.Lgs. 231/2001] l’articolo *“Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica”*.

Legge 26 ottobre 2019, n. 124

Ha introdotto [l’art. 25 quinquiesdecies nel D.Lgs. 231/2001] per il reato di “dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)”.

Legge 19 dicembre, n.157

Questa Legge entra in vigore convertendo la precedente Legge 26 ottobre 2019, n. 124 e ampliando il novero dei reati presupposto, ha modificato [l’art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001 i così detti *“Reati tributari”*] che riguardano le seguenti fattispecie:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 commi 1 e 2 del D.Lgs. 74/2000).
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D. Lgs. 74/2000).
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 commi 1 e 2 bis del D. Lgs. 74/2000).

- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D. Lgs. 74/2000).
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D. Lgs. 74/2000).
- Ulteriori modifiche/introduzioni sono state effettuate/introdotte successivamente nell'anno 2020.

Nel 2020 (primo semestre) sono stati aggiunti o modificati:

Attuazione della Direttiva PIF (Direttiva 2017/1371/UE “relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale”.

In data 23 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha comunicato l’approvazione in via preliminare dello “schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della Direttiva UE 2017/1371. Lo scorso 5 marzo 2020 la Commissione Giustizia del Senato ha espresso parere favorevole, mentre la Commissione Giustizia della Camera, invece, ha rilevato che il provvedimento tratta temi vasti e particolarmente articolati e ha disposto di richiedere sulla materia un contributo scritto all’Associazione Nazionale Magistrati, al Consiglio Forense e all’Unione delle Camere Penali Italiane.

Qualora detto Decreto Legislativo fosse reso definitivo, andrebbe ad ampliare il catalogo dei reati del D.Lgs. 231/2001, includendovi nuove fattispecie, laddove presentassero elementi di transnazionalità e rilevanza (Imposta IVA evasa superiore a 10 milioni di euro). Le possibili modifiche riguardano:

- ***[art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001 “Reati tributari”]*** vedrà un nuovo comma 1 bis, che comporta la punibilità per i seguenti delitti: dichiarazione infedele – omessa dichiarazione – ipotesi di delitto tentato e non solo consumato – indebita compensazione. Per tali nuove fattispecie si applicheranno la circostanza aggravante e le sanzioni interdittive già disciplinate dallo stesso art. 25 quinquiesdecies.
- ***[art. 24 del D. Lgs. 231/2001 “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di ente pubblico”]*** viene estesa la responsabilità del D. Lgs. 231/2001 per i reati di frode nelle pubbliche forniture (ex art. 356 c.p.) e frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo (ex art. 2 comma 1, Legge 898/1986). Per tali reati la responsabilità è allargata anche ai casi che vedono danneggiati non solo lo Stato e gli enti pubblici italiani, ma anche l’Unione Europea. Prevista una sanzione fino a 500 quote o da 250 a 600 in caso di profitto e danno ingente, nonché sanzioni interdittive, esclusa la chiusura dell’attività e la revoca o sospensione di autorizzazioni.
- ***[art. 25 del D. Lgs. 231/2001 “Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione”]*** vengono aggiunti i reati di: peculato (art. 314, comma 1, c.p.), con l’esclusione dell’ipotesi di uso momentaneo del bene – peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.) – abuso di ufficio (art. 323 c.p.). La sanzione prevista per l’ente consiste in una pena pecuniaria fino a 250 quote.
- ***[art. 25 sexiesdecies del D. Lgs. 231/2001 “Contrabbando”]*** nuova fattispecie di reato e verrà inserita nel D. Lgs. 231/2001 che prevede sanzioni pecuniarie fino a 200 quote o fino a 400 quote al superamento della soglia di 100 mila euro e pene interdittive, esclusa la chiusura dell’attività e la revoca o sospensione di autorizzazioni. Tale reato fa riferimento al “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale”, nel Titolo VII (violazioni doganali), al Capo I (contrabbando) e al Capo II (contravvenzioni e illeciti amministrativi).

Inoltre, lo schema di questo Decreto Legislativo prevede la modifica anche di alcune norme incriminatrici richiamate dal D. Lgs. 231/2001, tra cui alcuni delitti contro la Pubblica Amministrazione (artt. 316, 316 ter, 319 quater e 322 bis del c.p.) e contro il patrimonio (art. 640 c.p.).

Illeciti agro - alimentari

E' in Consiglio dei Ministri lo schema di Disegno di Legge “*recante nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari*”. Il provvedimento, non ancora pubblicato, si prepara a incidere non soltanto sul Codice penale e sulle fonti della legislazione speciale del settore agroalimentare, ma anche sull’assetto dei reati presupposto contemplati dal D. Lgs. 231/2001, prevedendone tre nuove distinte categorie di reati, secondo la seguente struttura:

- art. 25 bis 1 del Decreto che rimane dedicato ai “*Delitti contro l’industria e il commercio*” e comprende gli articoli: 513 c.p. turbata libertà dell’industria o del commercio – 515 c.p. frode nell’esercizio del commercio – 513 bis illecita concorrenza con minaccia o violenza – 514 c.p. frodi contro le industrie nazionali;
- art. 25 bis 2 del Decreto rubricato “*Delle frodi in commercio di prodotti alimentari*” e comprende gli articoli: 516 c.p. frode in commercio di prodotti alimentari – 517 c.p. vendita di alimenti con segni mendaci – 517 ter c.p. contraffazione di alimenti a denominazione protetta – 517 quater agro-pirateria;
- art. 25 bis 3 del Decreto rubricato “*Dei delitti contro la salute pubblica*” e comprende gli articoli: 439 c.p. avvelenamento di acque o di alimenti – 439 bis c.p. contaminazione o corruzione di acque o di alimenti – 440 c.p. produzione, importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti pericolosi o contraffatti – 444 c.p. informazioni commerciali ingannevoli e pericolose – 452 c.p. delitti colposi contro la salute pubblica - 445 bis disastro sanitario.

Le sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001 applicate, da determinarsi in misura proporzionale per fattispecie di reato, sono le pecuniarie entro una forbice tra le 100 e 1000 quote e si aggiunge per gli art. 25 bis 2 e art. 25 bis 3 l’interdizione dell’esercizio dell’attività da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni, ed è prevista anche la possibilità di ricorrere all’applicazione più grave dell’interdizione definitiva dell’esercizio dell’attività nel caso in cui lo scopo unico o prevalente dell’ente sia il consentire o l’agevolare la commissione dei reati precedentemente indicati.

Nel 2021 sono stati aggiunti o modificati:

D. lgs. n.184/2021

A seguito del D. lgs. n. 184/2021 nel D. lgs. 231/2001 è stato aggiunto il neo l’art. 25 octies 1 “*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*”, che comprende:

- L’art. 493 ter del c.p. “*Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dal contante*”.
- L’art. 493 quater c.p. “*Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamenti diversi dai contanti*”.
- L’art. 640 ter c.p. “*Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale*”.

Attraverso tale provvedimento normativo, rubricato “*Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio (17 aprile 2019) relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti*”. Il legislatore è voluto intervenire sul noto e sempre più allarmante fenomeno delle azioni/attività a carattere manipolativo riguardanti gli strumenti di pagamento e flussi monetari digitali (bancomat, carte di credito, carte ricaricabili, POS, internet banking, ecc.).

D. lgs. n.195/2021

Tale Decreto Legislativo in “*Attuazione della direttiva UE 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23/10/2018 sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale*” ha apportato delle modifiche al testo degli articoli 648 c.p., 648 bis c.p., 648 ter c.p. e 648 ter 1 c.p. contemplati nell’art. 25 octies del D. lgs. 231/2001, che entreranno in vigore dal 15 dicembre 2021. Sebbene il

testo dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25 octies rimarrà immutato, il suo ambito di applicazione sarà ampliato, consentendo una cooperazione transfrontaliera fra le Autorità nazionali in materia di lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.

Il Decreto armonizza la disciplina interna sia con riguardo alla tipizzazione delle condotte, sia in relazione al trattamento sanzionatorio operando sostanzialmente in duplice direzione. In primo luogo estendendo il catalogo dei reati presupposto delle diverse fattispecie di riciclaggio; in secondo luogo rimodulando le pene dei delitti di ricettazione, riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio con l'introduzione di nuove circostanze aggravanti e attenuanti.

Legge 23 dicembre 2021 n.238

Tale legge ha introdotto modifiche a talune ipotesi di reato previste dal D. Lgs. 231/2001. In particolare riguardano: **1)** l'art. 24 bis per i seguenti articoli del Codice Penale: 615 quater "Detenzione e diffusione abusiva di codici d'accesso a sistemi informatici e telematici"; 615 quinquies "Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico"; 617 quater "Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche"; 617 quinquies "Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche"; **2)** l'art. 25 quinquies per i seguenti articoli del Codice Penale: 600 quater "Detenzione di materiale pornografico" e 609 undecies "Adescamento di minori".

Nel primo semestre 2022 sono stati aggiunti o modificati:

Legge 9 marzo 2022, n. 22

La Legge 22/2022 "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale" ha apportato modifiche al codice penale ed al D.lgs. 231/2001. Si ricorda che con riferimento al D.lgs. 231/2001 sono stati introdotti l'art. 25-septiesdecies "Delitti contro il patrimonio culturale" e l'art. 25-duodevicies "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici".

Legge 28 marzo 2022, n. 25

La Legge 25/2022 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico" ha introdotto talune modifiche al D.lgs. 231/2001 e, in particolare, ha novellato alcuni reati richiamati dall'art. 24 del Decreto. Nello specifico, si tratta di: Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.).

Nel 2023 sono stati aggiunti o modificati:

Legge 137/2023, entrata in vigore il 10 ottobre 2023, la quale ha:

- Introdotto all'art. 24 del d.lgs. 231/2001 i reati di "turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente", rispettivamente:
art. 353 p.c. "chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni, o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa di euro 103 a euro 1.032".
art. 353 bis c.p. "salvo che il fatto costituisce più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa di euro 103 a euro 1.032".

- Inserito all'art. 25 octies 1 il reato di "trasferimento fraudolento di valori":
art. 512 bis c.p. "salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro o beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui gli articoli 648-648bis-648ter è punito con la reclusione da due a sei anni".
- Modificato i reati di inquinamento ambientale (art. 452bis c.p.) e disastro ambientale (452quater c.p.) i quali erano già contemplati all'art. 25 undecies del d.l.g.s. 231/2001.
art. 452 bis c.p. "è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significative e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna".

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

art. 452 quater c.p. "fuori dai casi previsti dall'art. 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

COVID – 19

Fino a cessazione l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19 pone il FPC di fronte alla necessità di verificare l'adeguatezza dei propri presidi di controllo interno e verificarne la tenuta a fronte del rischio da COVID-19, in particolare in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Con riferimento ai provvedimenti emanati dal Governo italiano in seguito all'emergenza sanitaria epidemiologica nazionale e internazionale a partire dal Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 e successivi Decreti e Direttive, al fine di fronteggiare un evento così straordinario e imprevedibile il FPC ha esaminato le più rilevanti aree nelle quali potrebbero insediarsi profili di rischio da cui potrebbe derivare una responsabilità amministrativa ai sensi del D. Lgs. 231/2001. Tali profili di rischio potrebbero collegarsi ai reati societari, informatici, tributari, ambientali per la gestione dei rifiuti e sanificazione, nonché ai reati in materia di sicurezza sul lavoro (per esempio come conseguenza della mancata o incompleta adozione di misure di protezione per i dipendenti).

Quanto al rischio afferente alla salute e sicurezza sul lavoro si è provveduto ad un irrobustimento dei protocolli di prevenzione introducendo degli appositi presidi nella parte speciale del Modello 231 alla scheda C (art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001).

Inoltre, in questa fase di emergenza assume rilievo determinante il ruolo dell'Organismo di Vigilanza, a cui spetta il compito di valutare l'idoneità del presente Modello organizzativo 231 e vigilare sulla osservanza da parte degli organi interni, deputati alla gestione del rischio COVID-19, sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione emanate dal Governo. Tenuto conto di

quanto puntualizzato, al successivo Capitolo 9 “Controlli” vengono indicati i compiti di vigilanza dell’Organismo di Vigilanza rispetto all’emergenza sanitaria in corso.

La descrizione completa delle fattispecie di reato contemplate dal D.Lgs. 231/2001, come precedentemente indicato, è riportata nella parte speciale del Modello (vedi fascicolo 2).

3. Approccio metodologico

L'ampio catalogo dei reati presupposto, nonché la complessa struttura del D.Lgs. 231/2001, che associa elementi di carattere giuridico/penale ad altri di natura aziendalistica, impongono di considerare il contesto normativo di riferimento in cui il Fondo Pensioni Cariplo opera, nonché l'articolato sistema di controlli cui è sottoposto. In particolare, si evidenzia l'attività della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), a cui in sintesi sono stati attribuiti i seguenti compiti: autorizza i fondi pensione ad esercitare la propria attività e approva i loro statuti – tiene l'albo dei fondi pensione autorizzati ad esercitare l'attività di previdenza complementare – vigila sulla corretta gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile dei fondi pensione e sull'adeguatezza del loro assetto organizzativo – assicura il rispetto dei principi di trasparenza nei rapporti tra i fondi pensione ed i propri aderenti – cura la raccolta e la diffusione delle informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali e del settore della previdenza complementare – ha il potere di formulare proposte di modifica legislativa in materia di previdenza complementare.

Nel definire il “Modello di organizzazione, gestione e controllo” Fondo Pensioni Cariplo ha adottato un approccio progettuale che consente di utilizzare e integrare in tale Modello le regole esistenti, nonché di interpretare dinamicamente l'attesa evoluzione della normativa verso altre nuove ipotesi di reato, al fine di armonizzare al meglio le competenze interne e, conseguentemente, massimizzare il risultato in termini di maggiore garanzia di tenuta e di efficacia del Modello.

La metodologia adottata da Fondo Pensioni Cariplo prevede la definizione ex-ante del “Modello”, finalizzato in generale alla prevenzione dei comportamenti illeciti e, successivamente, l'individuazione – all'interno delle così dette “aree sensibili” – dei processi maggiormente a rischio sui quali focalizzare in via prioritaria le azioni di controllo.

Tale approccio consente di:

- valorizzare al meglio il patrimonio già esistente in azienda in termini di politiche, regole e normative interne che indirizzano e governano la gestione dei rischi e l'effettuazione dei controlli;
- rende disponibile in tempi brevi un'integrazione all'impianto normativo e metodologico da diffondere all'interno della struttura aziendale, che potrà comunque essere perfezionato nel tempo;
- permette di gestire con una modalità univoca tutte le regole operative aziendali, incluse quelle relative alle “aree sensibili”;
- individuare, con particolare dettaglio, i comportamenti maggiormente a rischio da cui possa discendere, nel caso di illecito, la responsabilità amministrativa trattata dal D.Lgs. 231/2001;
- accertare e valutare la presenza e il funzionamento di sistemi aziendali di gestione, di controllo e di certificazione (esempio: sicurezza sul lavoro, sicurezza delle informazioni, in materia ambientale, ecc.);
- dimostrare la sua reale capacità di prevenire i comportamenti non voluti.

Nella predisposizione del presente Modello, il Fondo si è ispirato anche ai principi di cui agli spunti indicativi forniti dalle Linee Guida di Confindustria e Associazione Organismi di Vigilanza.

Nell'ultimo aggiornamento di giugno 2021 (pubblicate recentemente) Confindustria ha aggiornato le “Linee guida”, che sono state approvate dal Ministero della Giustizia.

In sintesi, le novità hanno riguardato i temi di compliance integrata, nonché gli standard internazionali sopravvenuti (ISO 45001 e 37001) e i nuovi sistemi di controllo in ambito di conformità fiscale. Inoltre, ha incluso aggiornamenti in tema: di segnalazioni whistleblowing – obblighi di informazioni nei confronti dell'OdV – reati contro la Pubblica Amministrazione e di

corruzione tra privati – perimetro di sicurezza cibernetica – reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – reati di abusi di mercato e sfruttamento del lavoro – reati ambientali – reati tributari – altre fattispecie delittuose previste dal T.U. sull’emigrazione.

4. La struttura organizzativa di Fondo Pensioni Cariplo

Scopo di questa parte del documento è di rappresentare la struttura organizzativa adottata da Fondo Pensioni Cariplo, nonché gli interventi realizzati al fine di rendere tale struttura conforme alle disposizioni contenute nel Decreto e idonea a presidiare le diverse aree di rischio nonché a prevenire comportamenti illeciti.

Consiglio di Amministrazione, Presidente, Vice Presidente, Segretario e Collegio dei Sindaci

Lo Statuto attribuisce al **Consiglio di Amministrazione** tra gli altri, i seguenti compiti:

- determinare gli indirizzi generali di gestione del Fondo Pensioni;
- determinare l'assetto organizzativo generale, nonché la costituzione di Commissioni per le alienazioni di immobili, gli investimenti mobiliari, gli appalti di manutenzione, le forniture e le affittanze;
- deliberare sul Regolamento Esecutivo e sulle relative modificazioni, con approvazione da parte dei competenti organi;
- nominare il Segretario che sovrintende tutti gli aspetti amministrativi, finanziari, contabili, esecutivi e di spesa relativi alla gestione del Fondo Pensioni.

Il **Presidente** del Consiglio di Amministrazione di Fondo Pensioni Cariplo, oltre ai poteri istituzionali, è il rappresentante del Fondo Pensioni e convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Il **Vice Presidente** del Consiglio di Amministrazione che, in assenza o impedimento del Presidente, ha la rappresentanza legale del Fondo Pensioni Cariplo.

Direttore Segretario

Al **Direttore Segretario** sono attribuiti, tra gli altri, i seguenti compiti:

- sovrintendere alla gestione aziendale, attuando gli indirizzi generali decisi dal Consiglio di Amministrazione;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- sovrintendere all'assetto organizzativo generale di Fondo Pensioni Cariplo, nonché alla tenuta della contabilità del Fondo Pensioni e alla compilazione dei bilanci tecnici in esecuzione delle deliberazioni consiliari;
- compiere ogni altra incombenza demandatagli dallo Statuto, dal Regolamento Esecutivo e dagli organi collegiali del Fondo Pensioni;
- segnalare alla Commissione di Vigilanza, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo Pensioni, gli interventi ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Collegio Sindacale

Il **Collegio Sindacale** svolge la propria attività di vigilanza sulle scritture contabili, sui bilanci e sui rendiconti annuali.

Accerta la conformità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione alle norme di legge, di regolamento e di Statuto.

Segnala alla Commissione di Vigilanza le irregolarità in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione del Fondo Pensioni ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 124/1993.

Assetto organizzativo

Fondo Pensioni Cariplo, si articola nelle seguenti strutture:

- Consiglio di Amministrazione;
- Presidente;
- Vice Presidente;
- Direttore Segretario;
- Commissione per gli investimenti mobiliari;
- Commissione per gli appalti di manutenzione, le forniture e le affittanze;
- Commissione per le alienazioni immobiliari;

- Segreteria
- Controllo di gestione e Amministrazione sistemi informatici
- Finanza
- Bilancio contabilità e fiscalità
 - o Bilancio contabilità generale e fiscalità fondo
 - o Contabilità e fiscalità immobili
- Settore immobili
 - o Vendite
 - o Affittanze
 - o Manutenzione
 - o Contenzioso e legale
 - o Aziende agricole
- Previdenza sezione I
 - o Front End
- Previdenza sezione II
 - o Servizi attuariali ed assicurativi
- Funzione gestione rischi

La struttura organizzativa è stata definita secondo logiche finalizzate a presidiare al meglio alcuni fattori chiave nelle diverse aree:

- raggiungimento degli obiettivi del Fondo Pensioni,
- conformità alle normative di legge e di vigilanza,
- presidio e gestione delle diverse aree di rischio.

A questo scopo sono state create le seguenti Commissioni, funzioni e aree:

- le tre **Commissioni** hanno lo scopo di garantire e assicurare la trasparenza e la correttezza nella gestione del patrimonio del Fondo Pensioni, riguardo alle operazioni relative alle alienazioni immobiliari, agli investimenti mobiliari, agli appalti di manutenzione, alle forniture e alle affittanze. Degli esiti del lavoro effettuato dalle Commissioni è sempre informato il Consiglio di Amministrazione. Per lo svolgimento dei propri compiti le Commissioni possono avvalersi di consulenti esterni.
- l'area **Amministrazione e Finanza**, ha la missione di assicurare la corretta consuntivazione periodica della situazione economica e patrimoniale di Fondo Pensioni Cariplo nonché l'assolvimento degli adempimenti contabili e di vigilanza. Tale funzione formula inoltre gli indirizzi di bilancio in coerenza con gli obiettivi strategici, assicura la corretta esecuzione degli adempimenti fiscali e amministrativi; inoltre, tale funzione è altresì delegata ad assicurare l'adeguato supporto operativo e amministrativo necessario all'espletamento di tutti gli adempimenti retributivi, fiscali e previdenziali relativi all'amministrazione del personale;
- le aree **Previdenza sezione I e Previdenza sezione II**, hanno la missione di garantire ai destinatari l'erogazione di trattamenti pensionistici secondo il regime pensionistico scelto

- dagli iscritti al Fondo Pensioni Cariplo, presidiando e coordinando l'assunzione e la gestione dei rischi che potrebbero alterare le condizioni di equilibrio dello stesso Fondo . Garantire la gestione e controllo del patrimonio della sezione stessa in base al sistema tecnico – finanziario di capitalizzazione, integrandolo, in caso di necessità, con il “fondo garanzia”;
- gli uffici **Segreteria (generale e legale/vendite)**, hanno la missione di fornire assistenza e consulenza legale per la tutela degli interessi di Fondo Pensioni Cariplo, per l'osservanza delle norme di legge e di Vigilanza, curandone l'evoluzione e assicurando l'uniforme applicazione; inoltre collabora con le altre funzioni di volta in volta competenti al fine di valutare e porre in essere i rimedi opportuni per prevenire comportamenti non adeguati dai quali possa derivare una responsabilità di Fondo Pensioni Cariplo;
 - l'ufficio **Vendite**, ha la missione di sovrintendere , secondo le disposizioni impartite dalla Commissione alienazioni immobiliari ed il Consiglio di Amministrazione alla dismissione del patrimonio immobiliare, in attuazione di piani vendita annualmente deliberati dal Consiglio
 - l'area **Immobili** che dirige gli uffici vendite, affittanze e manutenzione ha la missione di garantire la salvaguardia e la corretta gestione del patrimonio immobiliare di Fondo Pensioni Cariplo, anche nell'ottica di garantire un adeguato presidio delle diverse aree di rischio, assicurare l'adozione di regole e assetti organizzativi coerenti con gli obiettivi e gli indirizzi dei piani aziendali. Presidiare i processi di cambiamento e di sviluppo , assicurando interventi in coerenza con le strategie aziendali e nel rispetto delle disposizioni di legge;
 - la **Funzione Gestione Rischi** introdotta a seguito della normativa IORP 2 di cui l'art. 21 e della direttiva 2916/2341. Dette disposizioni, in sintesi, prevedono che i Fondi Pensioni si dotino di una funzione di gestione del rischio che sarà chiamata a gestire i rischi di natura operativa e finanziaria;
 - l'ufficio **Aziende agricole** sovrintende, per conto del socio unico Fondo Pensioni, la gestione delle società agricole, cui sono state conferite le aziende agricole, già di proprietà del Fondo;

Inoltre, la struttura prevede:

- l'ufficio **Informatica ed utenze** e l'ufficio **Servizi attuariali e assicurativi**.
- il **Controllo Interno**, affidato all'esterno, che ha la missione di vigilare in modo indipendente sul regolare andamento dell'operatività, dei processi e dei rischi, valutando il sistema dei controlli interni e fornendo suggerimenti per la sua costante evoluzione; ciò al fine di garantire l'affidabilità e l'integrità delle informazioni, la salvaguardia del patrimonio, l'uso efficiente delle risorse aziendali nonché il rispetto della normativa esterna ed interna e delle politiche aziendali;

Nel sistema di gestione della sicurezza è presente un'articolazione di funzioni che assicura le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione e il controllo del rischio, ai sensi dell'art. 30 comma 3 D.Lgs. 81/08.

La struttura organizzativa del sistema di gestione della sicurezza, prevede l'assegnazione di compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, definito in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale di Fondo Pensioni Cariplo, a partire dal Datore di Lavoro sino al singolo lavoratore. In particolare devono essere tenute in considerazione le seguenti figure: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Medico Competente, addetti al primo soccorso,

addetto emergenze in caso d'incendio, nonché tutte le figure previste per la corretta gestione del Cantiere (ex D.Lgs. 494/96 abrogato dal D.Lgs. 81/2008). Tali organi e ruoli specialistici previsti dal D.Lgs. 81/2008 sono correttamente formalizzati.

Il sistema dei poteri e delle deleghe

A norma di Statuto, il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione di Fondo Pensioni Cariplo e delega proprie attribuzioni al Segretario determinandone i rispettivi poteri coerentemente con le diverse funzioni svolte, predeterminandone gli eventuali limiti e fissando altresì modalità e limiti per l'esercizio delle subdeleghe.

Con riferimento all'adempimento a normative speciali in materia di tutela della sicurezza ed igiene sul lavoro, al fine di prevenire la commissione di reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime connessi alla loro violazione, sono stati definiti, nel rispetto della legge, adeguati criteri di delega.

La facoltà di subdelega per ciascuna funzione viene esercitata attraverso un processo trasparente, sempre monitorato, graduato in funzione del ruolo e della posizione ricoperta dal "subdelegato", comunque prevedendo sempre l'obbligo di informativa alla funzione delegante.

Sono inoltre formalizzate le modalità di firma sociale per atti, contratti, documenti e corrispondenza sia esterna sia interna e le facoltà sono attribuite ai dipendenti in forma abbinata o singola a seconda del carattere della documentazione stessa (dispositivo o informativo).

Come detto sopra la struttura organizzativa generale di Fondo Pensioni Cariplo e le sue eventuali modifiche sono sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Tutte le strutture operano sulla base dello Statuto, del Regolamento Esecutivo e dei Mansionari che individuano le missioni e le responsabilità delle unità organizzative, le linee di dipendenza gerarchica ed i legami funzionali tra le diverse posizioni di cui si compone la struttura stessa.

A tale documento si aggiungono le procedure operative, che regolano le modalità di svolgimento dei diversi processi aziendali e che sono diramate all'interno della struttura attraverso l'emanazione di specifica normativa.

Pertanto, i principali processi decisionali ed attuativi, riguardanti le facoltà di autonomia gestionale, sono codificati, monitorabili e conoscibili da tutta.

5. Il “Modello di organizzazione, gestione e controllo”

Al fine di rendere la struttura organizzativa sopra descritta conforme ai requisiti previsti dal Decreto, sono stati attuati alcuni interventi integrativi.

Il Modello deve essere idoneo a prevenire sia i reati di origine dolosa che quelli di origine colposa, introdotti dal Legislatore con l’art. 25 septies del D.Lgs. 231/01.

In particolare, Fondo Pensioni Cariplo adotta e attua un “Modello di organizzazione, gestione e controllo” (di seguito Modello) – costituito dall’insieme delle scelte organizzative, di controllo e disciplinari – specificamente finalizzato a individuare, gestire e controllare il rischio di commissione di reati con riferimento alle previsioni del Decreto e successive estensioni. I punti qualificanti di tale Modello sono:

1. l’attribuzione ad un “Organismo” dotato di autonomia finanziaria e di autonomi poteri di iniziativa e controllo, del compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello nonché di curarne l’aggiornamento (con le modalità definite in dettaglio nel capitolo 9 “Controlli”);
2. l’evidenziazione delle “aree sensibili” rispetto all’operatività aziendale, ossia degli ambiti di attività che presentano un maggior rischio di commissione dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa dell’ente, sui quali focalizzare in via prioritaria le attività di verifica nonché l’individuazione dei criteri sulla base dei quali estendere l’ambito di applicazione del Modello in conseguenza dell’eventuale ampliamento dell’ambito della responsabilità amministrativa;
3. la previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni di Fondo Pensioni Cariplo in relazione alla prevenzione di comportamenti illeciti;
4. l’individuazione di modalità di gestione di risorse finanziarie adeguate idonee a prevenire comportamenti illeciti, con particolare riguardo alle condotte che possono generare la commissione dei delitti di omicidio colposo e di lesioni gravi o gravissime connessi alla violazione della normativa antinfortunistica e di tutela dell’igiene e della sicurezza sul lavoro ;
5. l’attuazione di controlli preventivi specifici finalizzati a proteggere il sistema finanziario societario dal suo utilizzo a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
6. l’introduzione di obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza;
7. il sistema disciplinare/sanzionatorio applicato da Fondo Pensioni Cariplo e i relativi processi, idonei a sanzionare - nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di settore - il mancato rispetto delle misure e delle regole di condotta indicate nel Modello con particolare riferimento alle specifiche disposizioni da individuarsi per le c.d. “aree sensibili”;
8. l’utilizzo del compendio normativo interno già in essere per la disciplina dei processi operativi aziendali quale parte integrante del “Modello di organizzazione, gestione e controllo”.

I suddetti punti 2 – 3 – 4- 5 – 6 sono dettagliatamente trattati nella parte speciale del Modello (fascicolo 2).

Non è obiettivo del presente documento quello di riprodurre e/o di sostituire la normativa interna in vigore tempo per tempo, che rimane naturalmente applicabile, anche a presidio e tutela dei rischi connessi al Decreto: in particolare, si stabilisce che il “Modello di organizzazione, gestione e

controllo” di Fondo Pensioni Cariplo è composto, oltre che dal presente documento, anche dalle seguenti norme interne:

- Statuto;
- Regolamento Esecutivo;
- Regolamento Interno per la Gestione delle informazioni riservate;
- Principi e politiche di sicurezza del patrimonio informativo;
- Convenzioni per la gestione di risorse del Fondo Pensioni per il personale;
- Circolari e Manuali operativi di Fondo Pensioni Cariplo che disciplinano i processi aziendali.

Integrano, inoltre, il Modello tutte le disposizioni regolamentari emanati dalla COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) che disciplinano, in modo inderogabile, specifici ambiti di attività di Fondo Pensioni Cariplo (es. rapporti con i Fondi pensione, rapporti con gli iscritti e beneficiari, rapporti con le Associazioni di categoria e dei consumatori, rapporti con i Ministeri – del Lavoro, delle Politiche sociali, delle Finanze, con la Corte dei Conti, ecc.)

Governo e funzionamento del Modello

Analogamente a quanto avviene per il governo di Fondo Pensioni Cariplo, le responsabilità di “governo” del Modello sono ripartite tra i vari organi e funzioni aziendali sulla base di criteri idonei ad assicurarne:

- il corretto funzionamento in termini di prevenzione, gestione e controllo;
- lo sviluppo e il mantenimento dell’efficacia nel tempo.

In particolare sono stati individuati i ruoli delle varie strutture aziendali con riferimento ai seguenti ambiti:

- a. approvazione della struttura del Modello e attribuzione delle responsabilità di gestione dello stesso;
- b. definizione del modello organizzativo e sviluppo dei processi e della normativa;
- c. conformità della struttura del Modello rispetto ai requisiti di legge;
- d. applicazione delle norme operative all’interno delle diverse funzioni o processi aziendali;
- e. svolgimento di controlli indipendenti sull’applicazione delle procedure operative;
- f. applicazione del Modello nella gestione delle risorse umane;
- g. gestione delle risorse finanziarie.

a) Approvazione della struttura del Modello e attribuzione delle responsabilità di gestione dello stesso

Il Consiglio di Amministrazione:

- approva la struttura del Modello su proposta del Segretario.
- individua l’Organismo di Vigilanza che, rendiconta periodicamente sulle attività svolte e sulle relative risultanze;
- delega le singole strutture a dare attuazione ai contenuti della struttura del Modello ed a curare il suo costante aggiornamento.

Il Segretario, con il supporto delle funzioni interessate e Segreteria Legale, ciascuna per il proprio ambito di competenza, e sentito il parere dell’Organismo di Vigilanza, verifica la struttura del Modello da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione e cura l’esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione.

Inoltre:

- attua un’efficace gestione dell’operatività e dei rischi connessi;
- verifica la continua funzionalità, efficacia ed efficienza dei processi di competenza;
- individua e valuta i fattori da cui possono derivare rischi di commissione di reati;

- stabilisce canali di comunicazione efficaci al fine di assicurare che tutto il personale sia a conoscenza delle politiche e delle procedure relative ai propri compiti e responsabilità;
- definisce flussi informativi volti ad assicurare piena conoscenza e governabilità dei fatti aziendali.

Il **Collegio Sindacale** vigila: sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo; sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza ed efficienza della struttura organizzativa del sistema di controllo interno e del sistema organizzativo - contabile.

Al **management operativo*** sono attribuiti, ove necessario attraverso meccanismi di delega, specifici compiti e relative responsabilità.

Il management operativo deve assicurare lo svolgimento delle attività di propria competenza in conformità con le disposizioni normative interne, monitorando eventuali comportamenti anomali o comunque difforni dagli standard attesi da Fondo Pensioni Cariplo.

L'**Organismo di Vigilanza** è una funzione ad hoc in composizione collegiale, nominata dal Consiglio di Amministrazione dotata di autonomi poteri di iniziativa e controllo così come previsto nel Decreto e meglio descritta al successivo Capitolo 9.

L'Organismo di Vigilanza, avvalendosi delle varie funzioni aziendali, in particolare della funzione di Controllo Interno:

- vigila sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- verifica l'aggiornamento del Modello, coerentemente con le evoluzioni della normativa e con le modifiche della struttura organizzativa di Fondo Pensioni Cariplo;
- informa periodicamente sull'argomento il Consiglio di Amministrazione.

Il presente Modello è sottoposto al costante monitoraggio dell'Organismo di Vigilanza della Società, al fine di controllare l'attuazione del medesimo Modello e il mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate, anche ai fini del comma 4, art. 30 D.Lgs. 81/2008, con il supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/08.

b) Definizione del modello organizzativo e sviluppo dei processi e della normativa interna

Al fine di meglio presidiare la coerenza della struttura organizzativa e dei meccanismi di governance rispetto agli obiettivi del Fondo Pensioni il Segretario ha la responsabilità di:

- progettare la struttura organizzativa, definendone missioni, organigrammi e funzioni;
- definire le regole per il disegno, l'ufficializzazione e la gestione dei processi organizzativi;
- supportare la progettazione dei processi organizzativi ovvero validare procedure definite da altre funzioni, garantendone la coerenza con il disegno organizzativo complessivo;
- collaborare con la Segreteria legale per verificare la coerenza della normativa emessa rispetto alle previsioni di legge, alle disposizioni di vigilanza ed alle specifiche deleghe attribuite alle diverse strutture dal Consiglio di Amministrazione;
- collaborare con il Controllo Interno, conferito ad una società esterna, e con le funzioni interessate, ognuno per il proprio ambito di competenza, all'adeguamento del sistema normativo e del Modello (a seguito di modifiche nella normativa applicabile, nell'assetto organizzativo aziendale o nelle procedure operative, rilevanti ai fini del Decreto);
- diffondere la normativa interna a tutta la struttura di Fondo Pensioni Cariplo attraverso la rete Intranet aziendale ed attraverso gli altri strumenti di informazione ed aggiornamento ulteriormente previsti.

c) Conformità della struttura del Modello rispetto ai requisiti di legge

La Segreteria legale, nell'ambito della sua missione, assicura assistenza e consulenza legale alle strutture di Fondo Pensioni Cariplo, anche seguendo l'evoluzione legislativa e normativa specifica nonché gli orientamenti della giurisprudenza, per l'osservanza delle norme di legge e di vigilanza da parte del Fondo Pensioni.

Spetta altresì alla Segreteria legale l'interpretazione della normativa, la risoluzione di questioni di diritto e l'identificazione delle condotte che possono configurare ipotesi di reato.

In particolare, per quanto riguarda il tema della tutela della salute e sicurezza sul lavoro, il riesame e l'eventuale modifica del Modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. Il co. 4 dell'art. 30 del D.Lgs. 81/08, stabilisce che il Modello organizzativo deve, altresì, prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Inoltre, sinteticamente, si possono riassumere le seguenti funzioni assegnate dal legislatore al modello organizzativo, in materia di sicurezza, desumendole dall'art. 30 del D.Lgs. 81/2008:

- valutazione dei rischi;
- prevenzione dei rischi che include tutte le attività di safety management (ad es. la programmazione, la formazione, i controlli);
- la gestione delle emergenze o crisis management.

d) Applicazione delle norme operative all'interno delle diverse funzioni o processi aziendali

La buona regola aziendale prevede che per ciascun processo sia individuata la struttura alla quale è attribuita la responsabilità di progettazione, realizzazione nonché di verifica del buon funzionamento ed efficace evoluzione nel tempo dello stesso.

Il processo deve essere formalizzato secondo standard definiti e prevedendo presidi di controllo necessari e sufficienti a garantire lo svolgimento dell'attività assicurandone l'efficacia e l'efficienza, salvaguardando il valore delle attività e rispettando la conformità con la legge e le normative di vigilanza, nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne in vigore.

In particolare, nella definizione dei singoli processi, devono essere previste soluzioni organizzative che:

- siano in linea con la normativa in vigore di volta in volta applicabile;
- rispettino le disposizioni aziendali in materia di separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo ed evitino situazioni di conflitto di interesse nell'assegnazione delle competenze;
- siano in grado di identificare, misurare e monitorare adeguatamente i rischi nei diversi segmenti operativi, compreso il rischio relativo ad eventuali comportamenti illeciti;
- stabiliscano adeguate attività di controllo ad ogni livello operativo e ne attribuiscono in modo formale ed univoco compiti e responsabilità, ivi comprese quelle per la correzione delle irregolarità riscontrate;
- consentano che le anomalie rilevate dalle unità operative, dal Controllo Interno o da altri incaricati ai controlli siano tempestivamente portate a conoscenza dei livelli appropriati di Fondo Pensioni Cariplo (dell'Organismo di Vigilanza, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, se significative) e gestite con immediatezza;
- consentano la registrazione di ogni fatto di gestione e, in particolare, di ogni operazione con adeguato grado di dettaglio, assicurandone la corretta attribuzione sotto il profilo temporale.

La responsabilità di applicare correttamente la normativa operativa e le diverse procedure all'interno delle varie funzioni o processi aziendali è attribuita in prima istanza al Segretario e al management operativo.

Al riguardo, ai fini del Decreto, i manager hanno la responsabilità di rivedere i processi di propria competenza che, come sopra descritto, costituiscono parte integrante del Modello, con il supporto metodologico del Controllo Interno, conferita ad una società esterna, e di segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o comportamenti anomali nonché di rivedere i

processi di propria competenza qualora li reputassero non adeguati a prevenire comportamenti illeciti.

In particolare, i manager o responsabili attinenti alle “aree sensibili” devono prestare la massima cura alla verifica delle implicazioni che potrebbero derivare a Fondo Pensioni Cariplo in caso di commissione di reati ed in particolare sulle sanzioni previste dal Decreto.

Con riferimento alla materia della tutela della salute e sicurezza sul lavoro, la responsabilità di applicare correttamente la normativa operativa e di vigilare sul rispetto delle diverse procedure, nonché delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori all’interno delle varie funzioni o processi aziendali, è attribuita al Segretario.

e) Svolgimento di controlli indipendenti sull’applicazione delle procedure operative

Il sistema dei controlli interni di Fondo Pensioni Cariplo, contenuto nell’insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative, mira ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali ed il conseguimento delle seguenti finalità:

- efficacia ed efficienza dei processi aziendali;
- salvaguardia del valore delle attività nonché tutela e presidio delle situazioni di rischio per Fondo Pensioni Cariplo;
- affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali;
- conformità delle operazioni con la normativa primaria e secondaria nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne.

In analogia con quanto indicato da COVIP, per il Fondo Pensioni Cariplo sono individuate le seguenti tipologie di controllo:

- controlli di linea, incorporati nei processi, che sono finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni. Tali controlli sono effettuati dalle stesse strutture produttive;
- controlli sulla gestione dei rischi, che hanno l’obiettivo di concorrere alla definizione delle metodologie di misurazione del rischio, di verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni operative e di controllare la coerenza dell’operatività delle singole aree produttive con gli obiettivi di rischio-rendimento assegnati. Tali controlli sono affidati a strutture diverse da quelle produttive;
- attività di revisione interna, che ha l’obiettivo di individuare andamenti anomali, violazioni delle procedure e della regolamentazione nonché di valutare la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni. Tali controlli sono affidati a strutture diverse ed indipendenti da quelle produttive al fine di garantire una valutazione oggettiva e imparziale della funzionalità e regolarità dell’operatività aziendale.

In particolare, nel sistema di controllo sulla gestione dei rischi, la Società attua controlli sulla definizione formale e sull’aggiornamento dei documenti di carattere formale rilevanti ai fini della prevenzione di talune categorie di reati, come indicato dettagliatamente nella parte speciale del Modello (fascicolo 2).

L’attività di revisione interna in Fondo Pensioni Cariplo viene svolta dal Controllo Interno, (società esterna), in staff al Segretario volta da un lato a controllare, anche con verifiche in loco, la regolarità dell’operatività e l’andamento dei rischi, dall’altro a valutare la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni e a portare all’attenzione del Consiglio di Amministrazione e al Segretario possibili miglioramenti alle politiche di gestione dei rischi, agli strumenti di misurazione e alle procedure.

Ai sensi del Decreto il Controllo Interno supporta direttamente l'Organismo di Vigilanza, nell'adempimento del compito di vigilare sul rispetto delle regole contenute nel Modello e di monitorarne l'aggiornamento, attivando le funzioni di volta in volta competenti.

f) Applicazione del Modello nella gestione delle risorse umane

Il Segretario, in qualità di Responsabile delle Risorse Umane distaccate presso il Fondo Pensioni Cariplo, ha la responsabilità di valorizzare il patrimonio di risorse umane del Fondo attraverso la pianificazione, definizione e applicazione di appropriate politiche e metodologie di selezione, gestione e sviluppo.

Il processo di selezione e assunzione

Il processo di selezione mira ad individuare il complesso delle caratteristiche attitudinali e comportamentali, in possesso del candidato, idonee ad assicurare, sulla base del necessario confronto di dette caratteristiche con i relativi requisiti di ruolo, la copertura ottimale della posizione da ricoprire.

Il processo di gestione e sviluppo del personale

Il processo di gestione e sviluppo delle risorse umane è finalizzato ad individuare, valorizzare e motivare le risorse presenti in Fondo Pensioni Cariplo anche in relazione al bisogno dell'organizzazione aziendale di fronteggiare, tempo per tempo, le relative esigenze nella copertura delle posizioni di lavoro e dei ruoli necessari per il conseguimento degli obiettivi aziendali.

Le politiche retributive e sistema premiante

Fondo Pensioni Cariplo, nel pieno rispetto dei criteri di equità e trasparenza, sulla base delle competenze, del merito, sia individuali che collettivamente considerati, dell'impegno dei singoli, dello spirito di collaborazione e d'iniziativa, nonché dell'apporto fornito dalle varie funzioni o dai diversi ruoli, definisce, tempo per tempo, tenuto conto dei risultati e degli andamenti complessivi e della redditività aziendale, politiche retributive e sistemi premianti allo scopo di corrispondere riconoscimenti adeguati al personale che abbia raggiunto gli obiettivi fissati dall'azienda sia a livello individuale che di squadra.

La formazione

Il Direttore Segretario definisce gli indirizzi di formazione prevedendo specifici interventi volti a favorire non solo il costante aggiornamento delle risorse con riguardo alle procedure operative, ma anche la promozione e la realizzazione, attraverso adeguati e specifici sistemi che ne favoriscano la diffusione capillare, di una cultura organizzativa che, in coerenza con una realtà competitiva in costante evoluzione, risulti caratterizzata da un qualificante sistema dei valori di riferimento, quali: l'orientamento al risultato, la centralità del cliente - interno ed esterno, l'eccellenza operativa, l'economicità della gestione, l'assunzione di responsabilità, l'integrazione, il lavoro di squadra, l'autorevolezza, il rigore e l'integrità, al fine di accrescere, a tratto generale, il senso di responsabilità e la consapevolezza di tutti verso i comportamenti attesi.

Di particolare importanza, risulta essere la programmazione, da parte del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, di attività di formazione, informazione e addestramento dei lavoratori, per quanto concerne la tematica della tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché del personale Dirigente, così come stabilito dal D.Lgs. 106/09, cd. correttivo al D.Lgs. 81/08.

Rilevante è altresì l'adozione di adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio.

La formazione è progettata, programmata e somministrata secondo criteri di trasparenza e di pari opportunità, rivolgendosi, in generale, a tutte le famiglie professionali.

Fondo Pensioni Cariplo cura che chiunque collabori con essa sia idoneo alle funzioni da svolgere e professionalmente qualificato.

Con riferimento al Decreto, il Direttore Segretario, nella gestione delle Risorse Umane, come in dettaglio illustrato ai paragrafi 8 e 10 che seguono:

- programma interventi di sensibilizzazione rivolti a tutti i dipendenti sull'importanza di un comportamento conforme alle regole aziendali, sulla comprensione dei contenuti del Codice Interno di Comportamento nonché specifici corsi destinati al personale che opera nelle "aree sensibili" con lo scopo di chiarire in dettaglio le criticità, i segnali premonitori di anomalie o irregolarità, le azioni correttive da implementare per le operazioni anomale o a rischio;
- presidia, con il supporto del Controllo Interno, conferito ad una società esterna, e della Segreteria Legale, il processo di rilevazione e gestione delle violazioni del Modello, nonché il conseguente processo sanzionatorio e, a sua volta, fornisce tutte le informazioni emerse in relazione ai fatti e/o ai comportamenti rilevanti ai fini del rispetto della normativa recata dal Decreto all'Organismo di Vigilanza, il quale le analizza al fine di prevenire future violazioni nonché di monitorare l'adeguatezza del Modello.

g) Gestione delle risorse finanziarie

Per i processi che comportano gestione e movimentazione di risorse finanziarie, le funzioni aziendali responsabili della progettazione, realizzazione e verifica seguono i seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione
le regole operative interne definiscono modalità e tempistiche di svolgimento delle attività e sono volte a garantire la tracciabilità delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali, disponibili negli archivi aziendali.
- separazione dei compiti e delle funzioni
attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità tra le strutture coinvolte nei processi e una chiara e formalizzata disciplina dei poteri autorizzativi si evitano sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino attività critiche su un unico soggetto.
- documentazione delle decisioni e dei controlli
i processi decisionali sono basati su criteri oggettivi, il più possibile documentati e rintracciabili negli archivi aziendali (cartacei o elettronici), così come l'attività di controllo e di supervisione; appositi meccanismi di sicurezza garantiscono adeguata protezione e accesso ai dati, alle informazioni.
- correttezza, trasparenza e osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti
nell'intraprendere e gestire i rapporti con le controparti esterne (clienti, fornitori, enti e organismi vari), in sede di stipulazione ed esecuzione di contratti, di aggiudicazione e gestione di autorizzazioni, di concessioni o appalti, di attività ispettive e di controllo o ancora nell'ambito di procedure giudiziarie, le regole ed i comportamenti delle strutture e degli addetti devono essere idonei a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti nonché dell'integrità del patrimonio del Fondo pensioni.

6. Codice di comportamento

Codice interno di comportamento

A conferma dell'importanza attribuita ai profili etici, ed in particolare a sottolineare la rilevanza di comportamenti improntati a rigore e integrità che costituiscono alcuni dei principali valori posti alla base del modello culturale aziendale, Fondo Pensioni Cariplo ha adottato un codice di comportamento (vedi fascicolo 3).

Tale documento costituisce uno strumento di cultura aziendale, teso ad evitare comportamenti ambigui o scorretti mediante l'individuazione chiara delle principali regole da rispettare e con l'avvertenza che comportamenti difformi potranno essere sanzionati; in particolare è ribadito il principio che Fondo Pensioni Cariplo chiede ai propri dipendenti (ma anche a collaboratori e consulenti esterni) un comportamento improntato secondo principi di ferrea onestà. L'orientamento all'etica - e cioè alla riservatezza, alla lealtà ed all'onestà dei comportamenti verso l'esterno e verso l'interno - rappresenta, infatti, in un contesto economico caratterizzato da una forte e sempre maggiore competitività, uno strumento di grande utilità per offrire un contributo concreto al conseguimento degli obiettivi del Fondo Pensioni.

Il suddetto documento definisce altresì le regole di comportamento che i dipendenti devono improntare in relazione all'applicazione di normative speciali a tutela della sicurezza e di igiene sul lavoro al fine di prevenire la commissione dei delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime connessi alle violazioni delle suddette norme, anche con riferimento ai doveri e le conseguenze cui si va incontro se si tengono atteggiamenti che possono generare la pratica del mobbing ed i modi per eliminare i rischi del fenomeno.

La scelta di adottare un codice interno di comportamento costituito da un insieme, volutamente snello, di regole sia di carattere molto generale - volte a creare standard comportamentali uniformi ed a sottolineare, nel più rigoroso rispetto dell'etica degli affari, gli obiettivi prioritari ed i valori di riferimento cui devono essere ispirati i comportamenti di coloro che agiscono nell'interesse e per conto del Fondo Pensioni - sia di carattere più specifico, ad esempio laddove si disciplina l'obbligo di riservatezza e la gestione delle informazioni confidenziali, vuole essere un segnale di trasparenza e di correttezza da parte del Fondo Pensioni una sorta di "dichiarazione di principi", che si traducono in regole indirizzate a tutti i soggetti cui il codice si rivolge, vale a dire gli amministratori, i sindaci, i dipendenti ed anche i consulenti e, in generale, i terzi che entrino in contatto con Fondo Pensioni Cariplo.

Al predetto codice si è voluto conferire un valore che non fosse meramente esortativo e pertanto le direttive in esso contenute sono da considerarsi vincolanti a tutti gli effetti ed è previsto un sistema di vigilanza volto a sanzionare eventuali comportamenti difformi, che costituirebbero "una infrazione ai principi deontologici e ai doveri di correttezza nei confronti sia degli iscritti e i beneficiari, sia con le associazioni rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, sia con le associazioni di categoria e con enti operanti nel settore della previdenza di Fondo Pensioni Cariplo".

7. Aree sensibili

Al fine di identificare le aree nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere comportamenti illeciti è di seguito definito il processo che – tenendo presente la vigente normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti – è stato adottato nella fase di impostazione e sviluppo del Modello e che dovrà essere utilizzato anche in futuro, in occasione delle eventuali estensioni ad altre tipologie di reato della responsabilità di cui trattasi. L’attuazione di tale processo è delegata dal Consiglio di Amministrazione alle funzioni operative di volta in volta competenti secondo i Regolamenti interni e le disposizioni del Modello.

Tale processo prevede:

- l’individuazione *ex-ante* delle condotte sanzionabili in relazione ai reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa;
- l’identificazione delle “aree sensibili”, cioè quelle nel cui ambito è più alto il rischio che siano posti in essere comportamenti illeciti previsti dalle disposizioni suddette, da sottoporre al vaglio dell’Organismo di Vigilanza;
- la realizzazione, per ciascuna “area”, di una “mappa” delle attività sensibili rispetto alle strutture organizzative coinvolte (risk assessment);
- la valutazione dei processi applicati alle attività sensibili e dell’adeguatezza dei presidi di controllo previsti dai processi stessi, a cura dei manager.

Sulla base della normativa attualmente in vigore le aree sensibili identificate dal Modello sono dettagliatamente indicate nella parte speciale dello stesso Modello (vedi fascicolo 2).

8. Formazione e comunicazione interna

I principi e le regole contenute nel Modello, e gli eventuali miglioramenti e modifiche dello stesso, sono portati a conoscenza di tutto il personale di Fondo Pensioni Cariplo con apposite iniziative di formazione e comunicazione mirate.

A tal fine, la formazione e la comunicazione utilizzano strumenti diversificati impiegando, ad integrazione delle tradizionali metodologie di apprendimento e di diffusione, anche quelle più innovative che consentono una divulgazione più tempestiva e capillare.

L'informazione ha caratteristiche di completezza, tempestività, accuratezza, accessibilità e continuità, al fine di rendere i destinatari dei flussi informativi pienamente consapevoli delle direttive aziendali, degli obblighi di comportamento su di essi gravanti, nonché delle conseguenze anche disciplinari derivanti da un eventuale inadempimento delle regole che essi sono tenuti a rispettare.

In particolare in Fondo Pensioni Cariplo l'erogazione di interventi formativi viene garantita sia mediante i tradizionali corsi d'aula, sia - grazie al supporto delle più moderne tecnologie - attraverso i corsi di formazione a distanza.

All'Intranet di Intesa San Paolo è poi demandato il compito di fornire con la massima tempestività l'informazione relativamente al Decreto ed al Modello di organizzazione gestione e controllo di Fondo Pensioni Cariplo, favorendo per tutti i destinatari la conoscenza in tempo reale di eventuali modifiche e/o aggiornamenti degli stessi.

9. Controlli

Organismo di Vigilanza

Il Decreto, all'art. 6, indica come condizione per l'esenzione dalla responsabilità amministrativa dell'ente l'affidamento del compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente stesso dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

In ottemperanza ai requisiti di legge, a quanto sopra definito, il Consiglio di Amministrazione di Fondo Pensioni Cariplo con delibera del 21.6.2007 istituisce il proprio Organismo di Vigilanza come previsto dall'art. 6 del Decreto, approvando contestualmente il Regolamento che ne disciplina la durata e le modalità di funzionamento.

L'Organismo di Vigilanza risulta composto da tre membri, individuati come segue: un membro interno e due membri esterni con competenze in materie giuridiche e contabili. L'Organismo verrà assistito da una società di consulenza esterna specializzata nell'applicazione del D.Lgs. 231/2001 e con esperienza in sistemi di controllo.

Condizione di eleggibilità per ciascuno dei membri dell'Organismo di Vigilanza è (i) il possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall'art. 5 del Regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali delle banche, adottato con DM n. 161 del 18 marzo 1998 e (ii) l'assenza di una delle cause di sospensione disciplinate nell'art. 6 del medesimo Regolamento.

Le ipotesi considerate dall'art. 6 del Regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze citato costituiscono, altresì, causa di sospensione dalla carica di membro dell'Organismo di Vigilanza.

Costituiscono espresse e tassative cause di decadenza dalla carica di membro dell'Organismo di Vigilanza:

- 1) il venir meno dei menzionati requisiti di onorabilità
- 2) la perdita, per qualsiasi ragione e/o causa, della qualifica rispettivamente di Amministratore, di Presidente del Collegio Sindacale e di Responsabile della Direzione Auditing Interno di Fondo Pensioni Cariplo.
- 3) la mancata partecipazione senza giustificato motivo a due o più riunioni dell'Organismo, anche non consecutive nell'arco di dodici mesi non consecutivi.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un membro dell'Organismo, i restanti membri dell'organismo ne daranno comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione il quale provvederà senza indugio alla sua sostituzione.

L'Organismo è funzione permanente. Fermo quanto previsto nel comma precedente, il Consiglio di Amministrazione all'atto di nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza determina la durata della carica; in assenza di specifica determinazione, essa, per ciascun membro, si intende coincidente con la durata in carica del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati. I componenti dell'Organismo sono immediatamente rieleggibili.

L'eventuale remunerazione spettante ai componenti dell'Organismo è stabilita all'atto della nomina o con successiva decisione del Consiglio di Amministrazione. Ai membri dell'Organismo spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

L'attribuzione della funzione di Vigilanza ad un Organismo appositamente creato garantisce un elevato grado di autonomia di funzionamento ed assicura, grazie anche alla presenza del Presidente del Collegio Sindacale (o di un altro Sindaco Effettivo) e della funzione Controllo Interno, conferita

ad una società esterna, possedendo le competenze professionali adeguate ad assicurare la corretta ed efficiente operatività dell'Organismo di Vigilanza.

Al fine di garantire un'autonomia anche finanziaria, all'Organismo di Vigilanza spetta il diritto di chiedere ed ottenere un budget di spesa su base annua per l'esercizio delle funzioni di vigilanza ad esso attribuite dal Modello in ragione ed in proporzione delle necessità riscontrate.

Nell'adempimento della propria funzione, l'Organismo di Vigilanza, direttamente o per il tramite delle varie strutture aziendali all'uopo designate, ha accesso a tutte le attività del Fondo Pensioni e alla relativa documentazione.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza verifica la regolarità della conservazione e dell'aggiornamento dei documenti obbligatori connessi all'adempimento delle normative speciali in materia antinfortunistica e sulla tutela della sicurezza e igiene sul lavoro, verifica l'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge in materia, nonché vigila sulla esecuzione degli adempimenti previsti dal Modello di organizzazione, gestione e controllo connessi al sistema di gestione della sicurezza.

Nello svolgimento dei compiti affidatagli, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi della collaborazione di tutte le Funzioni e strutture di Fondo Pensioni Cariplo ovvero di consulenti esterni.

Per quanto concerne le tematiche di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'Organismo di Vigilanza dovrà avvalersi di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti, ad esempio RSPP, addetti del servizio, RLS, Medico Competente, addetti al primo soccorso, addetto emergenze in caso d'incendio. In particolare, l'Organismo di Vigilanza, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, coordina il sistema organizzativo definito dal Modello con il sistema di gestione della sicurezza sul lavoro, mediante integrazione reciproca, attivando un flusso informativo continuo con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nominato ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza, dal quale riceve periodicamente informazioni rilevanti in materia. L'Organismo di Vigilanza riceve altresì le informazioni rilevanti in materia di sicurezza dalle altre funzioni aziendali.

Con riferimento al tema del riciclaggio, l'Organismo di Vigilanza svolge attività di verifica sulle funzioni ed, in particolare, sulla funzione Finanza circa il rispetto delle limitazioni all'uso del contante e dell'eventuale utilizzo di libretti al portatore per la gestione della liquidità, in ossequio al dettato normativo previsto ex D.Lgs 231/2007. Esso attua altresì controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti /operazioni infragruppo.

Le funzioni aziendali devono portare alla conoscenza dell'Organismo di Vigilanza tutte le informazioni rilevanti ai sensi del Decreto. Inoltre, l'Organismo di Vigilanza riceve copia della periodica reportistica in materia di salute e sicurezza e informazioni circa la concreta gestione del sistema di sicurezza sul lavoro. Esso riceve altresì il piano di miglioramento stabilito in relazione alla sicurezza e salute sul lavoro, nonché il rapporto sugli infortuni avvenuti nello svolgimento di attività lavorative, con violazione della normativa antinfortunistica vigente.

L'Organismo riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione (reporting con scadenza annuale) sull'osservanza del Modello da parte delle strutture aziendali, nonché sull'effettiva capacità dei processi operativi e della rispettiva normativa di prevenire comportamenti illeciti ai sensi del richiamato Decreto.

L'Organismo approva al primo insediamento il proprio Regolamento atto a disciplinare le regole e le modalità di funzionamento dell'Organismo stesso.

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, nell'esecuzione della sua attività ordinaria, deve tra l'altro:

- vigilare sull'osservanza del modello da parte delle strutture interessate del Fondo Pensioni e sul relativo aggiornamento nonché sull'effettiva efficacia e capacità dei processi operativi e della rispettiva normativa, in relazione alla struttura aziendale e al contesto di riferimento, di prevenire comportamenti illeciti, proponendo, sulla base di verifiche e laddove se ne riscontri l'esigenza, l'aggiornamento del Modello al Consiglio di Amministrazione, e dei processi operativi e di controllo alle funzioni interessate;
- curare l'aggiornamento del Modello e delle regole e dei principi organizzativi in esso contenuti o richiamati laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, anche attraverso la collaborazione dei competenti organi e funzioni societarie.

Per lo svolgimento delle proprie mansioni l'Organismo di Vigilanza si avvale delle diverse Funzioni Aziendali interne, prime fra tutte il Controllo Interno, che riporta allo stesso con regolarità gli esiti delle proprie attività.

L'attività di controllo, eseguita dal Controllo Interno per conto dell'Organismo di Vigilanza, segue appositi protocolli elaborati e costantemente aggiornati in base alle risultanze dell'analisi dei rischi e degli interventi di controllo.

L'analisi dei rischi è il processo continuo di identificazione, classificazione e valutazione preventiva dei rischi (esterni ed interni) e dei controlli interni, da cui discende il piano degli interventi di audit.

Tale piano, predisposto annualmente ed indicato nel reporting annuale è sottoposto all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione coinvolgendo il Collegio Sindacale, tiene anche conto delle eventuali osservazioni e indicazioni degli Organi Societari che devono approvarlo.

Il piano annuale degli interventi di audit dedica un'apposita sezione alla verifica degli adempimenti inerenti il rispetto della normativa antinfortunistica e di tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro, al fine di prevenire la commissione dei delitti di omicidio colposo e di lesioni gravi o gravissime connessi alla violazione della normativa speciale in materia.

Durante gli interventi di controllo viene analizzato nel dettaglio il livello dei controlli presenti nell'operatività e nei processi aziendali. I punti di debolezza rilevati sono sistematicamente segnalati ai manager e alle altre Funzioni Aziendali interessate al fine di rendere più efficienti ed efficaci le regole, le procedure e la struttura organizzativa. Per verificare l'effettiva esecuzione delle azioni da intraprendere, viene poi svolta un'attività di follow-up.

Ai fini del Decreto, nel piano annuo di audit sono presenti verifiche specifiche volte, in particolare per le aree sensibili, a valutare l'adeguatezza dei controlli a prevenire comportamenti illeciti.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Dipendenti, degli Organi Societari, dei Collaboratori Esterni e dei Partner in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di Fondo Pensioni Cariplo ai sensi del Decreto.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- i Dipendenti e gli Organi Societari devono segnalare all'Organismo di Vigilanza le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati ed inviare informazioni come previsto nella parte speciale del Modello (flussi informativi verso l'OdV);
- i Collaboratori Esterni ed i Partner saranno tenuti ad effettuare le segnalazioni con le modalità e nei limiti previsti contrattualmente;

- i Dipendenti avranno l'obbligo di segnalare all'Organismo di Vigilanza anche le violazioni delle regole di comportamento o procedurali contenute nel presente Modello;
- l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna;
- l'Organismo di Vigilanza prenderà in considerazione le segnalazioni, ancorché anonime, che presentino elementi fattuali;
- Fondo Pensioni Cariplo garantisce i segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e assicura in ogni caso la massima riservatezza circa la loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, gli Organi Societari, i Dipendenti e, nei modi e nei limiti previsti contrattualmente, i Collaboratori Esterni ed i Partner devono obbligatoriamente ed immediatamente trasmettere all'Organismo, le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, fatti comunque salvi gli obblighi di segreto imposti dalla legge, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati qualora tali indagini coinvolgano Fondo Pensioni Cariplo o suoi Dipendenti od Organi Societari o comunque la responsabilità di Fondo Pensioni Cariplo stessa;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto.

A completamento di quanto sopra l'Organismo di Vigilanza dal 2017 ha predisposto una scheda "Flussi informativi verso l'OdV" che semestralmente viene inviata alle Funzioni interne interessate, con obbligo di risposta. In tale scheda, predisposta per singola Funzione, sono indicate le fattispecie di reato a potenziale rischio per la Funzione stessa, la specifica descrizione in dettaglio dei flussi **informativi a cui devono essere date le relative risposte e la tempistica d'invio delle stesse.**

Periodicamente l'Organismo propone, se del caso, al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche sia alla lista, sia alle schede sopra indicate relative alle informazioni obbligatorie.

In ogni caso, qualora un soggetto destinatario non adempia agli obblighi informativi sopra menzionati, allo stesso sarà irrogata una sanzione disciplinare che varierà a seconda della gravità dell'inottemperanza agli obblighi sopra menzionati e che sarà comminata secondo le regole indicate nel capitolo 10 del presente Modello.

Modalità delle segnalazioni

Il personale e tutti coloro che operano in nome e per conto del FPC che vengono in possesso di notizie relative alla commissione di reati all'interno del FPC o a pratiche non in linea con le norme di comportamento e i principi del Codice Etico sono tenuti a informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza: Tali segnalazioni, di cui deve essere garantita la riservatezza, potranno essere trasmesse tramite posta elettronica all'indirizzo:

odv@fondopensionicariplo.it

Whistleblowing

A seguito della Legge n. 190/2012 e delle Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione le protezioni per le segnalazioni potrebbero essere estese anche agli enti privati in tema di whistleblowing, nella promozione della regolamentazione del sistema di gestione delle segnalazioni

di violazioni del “Modello organizzativo 231”, tenendo conto dei differenti profili costituenti il whistleblowing, così come individuati dalla letteratura internazionale.

Per quanto sopra, l'introduzione della Legge 179/2017 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” ha esteso la disciplina del whistleblowing anche ai dipendenti di diritto privato, con l'inserimento, nell'ambito della normativa D.Lgs. 231/01, all'art. 6, dopo il comma 2, i commi 2 bis, 2 ter e 2 quater. Di conseguenza nel 2018 il FPC ha introdotto la **Policy “Whistleblowing”**.

Quanto sopra è stato sostituito dalla “Procedura Whistleblowing” adottata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensioni per il personale Cariplo in data 30 novembre 2023. Questo a seguito del decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24 che ha recepito in Italia la Direttiva (UE) 2019/137 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019.

La “Procedura Whistleblowing” attualmente adottata tratta i seguenti argomenti:

- Soggetti che possono effettuare le segnalazioni
- Oggetto delle segnalazioni
- Modalità di trasmissione delle segnalazioni
- Canale di segnalazione interna
 - Segnalazioni interne in modalità informatica
 - Segnalazioni interne in modalità cartacea
 - Gestione delle segnalazioni interne
 - Canale di segnalazione esterno
- Diffusione della procedura
- Disposizione in materia di divieto di ritorsioni
- Validità e aggiornamento della procedura

Di seguito si riportano solo gli aspetti più rilevanti ai fini del Modello organizzativo 231, rinviando per un completo aggiornamento alla lettura della “Procedura Whistleblowing”.

In sintesi:

Soggetti che possono effettuare le segnalazioni

A norma del Decreto, possono effettuare le segnalazioni i seguenti soggetti (cd segnalanti):

- lavoratori subordinati del Fondo
- lavoratori autonomi
- titolari di un rapporto di collaborazione di cui l'art. 409 del cpc
- titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 2 del d.lgs. 81/2015
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso o per il Fondo
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso o per il Fondo
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Oggetto delle segnalazioni

Il segnalante è tenuto a fornire tutti gli elementi disponibili e utili, quali:

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione
- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto della segnalazione
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati (ad es. qualifica, ufficio di cui svolge l'attività)

- gli eventuali documenti a supporto della segnalazione, che possono fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione
- ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Il Fondo prende in considerazione anche segnalazioni anonime ove queste si presentino adeguatamente circostanziate, siano cioè tali da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es. prove documentali, indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

In merito, il legislatore ha individuato le fattispecie di violazioni che possono formare oggetto di segnalazione:

- violazioni delle disposizioni normative nazionali, rientrano gli illeciti penali, civili, i reati presupposto per l'applicazione del d.lgs. n. 231/2001 e le violazioni al Modello organizzativo 231 e al Codice Etico adottati dal Fondo
- violazioni del diritto dell'UE relative a illeciti previsti nell'allegato alla direttiva UE 2019/937
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE di cui all'art. 325 del trattato sul funzionamento dell'UE specificati nel diritto derivato pertinente dell'UE
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (art. 26 paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'UE)
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'UE nei settori precedentemente indicati.

Modalità di trattamento delle segnalazioni

Il Decreto disciplina due modalità per l'effettuazione delle segnalazioni

- *Canale di segnalazione interna.* Il segnalante può effettuare una segnalazione al Fondo, tramite:
 - comunicazione informatica scritta o orale mediante il software “**Opentech**” (c.d. “modalità informatica”). L'applicazione è disponibile sul sito web del Fondo accedendo al link <https://fondopensioniperilpersonalecariplo.openwhistle.it>
 - lettera via posta ordinaria (c.d. “modalità cartacea”). In questo caso la segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse. La prima deve contenere i dati identificativi del segnalante con fotocopia del suo documento di riconoscimento. La seconda contenente la segnalazione (sulla busta deve essere indicato “Segnalazione”). La terza busta deve contenere le due buste e deve essere indirizzata: Bruni Marino & C. Srl –Gestore segnalazioni Whistleblowing –Fondo Pensioni per il personale Cariplo – Via Lodovico Muratori, 50 – 20135 Milano.

Il Fondo ha identificato e disciplinato un processo di gestione e analisi delle segnalazioni ricevute caratterizzato dalla presenza di un Responsabile, appositamente identificato nel titolare della revisione interna (internal audit) del Fondo, che ha il compito di gestire il canale di segnalazione interna.

Al Responsabile compete di dare seguito alla segnalazione, nel rispetto di tempistiche ragionevoli e della riservatezza dei dati e delle informazioni ricevute.

- *Canale di segnalazione esterno gestito dall'ANAC.* Il segnalante può effettuare una segnalazione al canale esterno ANAC, quando:

- ha già effettuato una segnalazione al canale interno del Fondo e la stessa non ha avuto seguito
- ha fondati motivi che alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese di pubblico interesse.

Diffusione della procedura

Il Fondo mette a disposizione la “Procedura Whistleblowing” a tutti i propri collaboratori indipendentemente dalla forma giuridica alla base del rapporto medesimo, rendendola accessibile alle persone che, pur non frequentando il luogo di lavoro, hanno accesso alla struttura informativa del Fondo. La stessa è altresì riportata nell’area pubblica **del sito web del Fondo**.

Disposizioni in materia di divieto di ritorsioni

Il Decreto dispone l’osservanza di obblighi a tutela della riservatezza dei segnalanti. Dispone altresì misure di tutela contro ogni tipo di ritorsione nei riguardi del segnalante.

Il Fondo incoraggia alla segnalazione delle violazioni individuate dal Decreto e assicura il più ampio rispetto a tutti i livelli delle prescrizioni del Decreto, vietando ogni tipo di ritorsione connessa o riconducibile all’effettuazione di segnalazioni whistleblowing sia se effettuate attraverso i canali interno o esterno sia se svolte mediante divulgazioni pubbliche o denunce.

Reporting dell’Organismo di Vigilanza verso il vertice aziendale

L’Organismo riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione (a scadenze generalmente trimestrali), tramite apposito verbale, sull’osservanza del Modello da parte delle strutture aziendali, nonché sull’effettiva capacità dei processi operativi e della rispettiva normativa di prevenire comportamenti illeciti ai sensi del Decreto.

E rendiconta l’attività svolta emettendo un reporting al Consiglio di Amministrazione e per conoscenza al Collegio Sindacale (a scadenza annuale) in merito all’adeguatezza del sistema di controllo interno aziendale ed alle eventuali criticità rilevate. Nello stesso reporting viene indicato il piano di interventi di audit per l’anno successivo.

EMERGENZA COVID-19 (iniziata nell’anno 2020)

Nel perdurare la fase di emergenza assume rilevanza il ruolo dell’Organismo di Vigilanza al fine di verificare l’adeguatezza dei presidi interni e dei protocolli predisposti in tema di responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001, per cui risulta necessario:

- garantire un flusso informativo costante tra il RSPP, l’ODV, il CdA, il Collegio Sindacale e Controllo Interno;
- garantire idonei flussi informativi con le funzioni aziendali preposte al contenimento della diffusione del virus, quali: Datore di Lavoro, RSPP, Medico Competente, addetti al primo soccorso, nonché il Comitato di Crisi se eventualmente istituito;
- verificare l’eventuale istituzione del Comitato di Crisi;
- Verificare se il FPC ha fatto ricorso allo strumento di lavoro agile e quali strumenti abbia fornito (Hardware e soprattutto software);
- verificare l’adozione e l’adeguatezza dei provvedimenti emergenziali (con particolare riferimento ai DPCM e ai provvedimenti regionali in continua evoluzione), con richiesta di informazioni in riguardo:

- alla valutazione del rischio biologico da contagio COVID-19, con eventuale implementazione del DVR (documento redatto dal Datore di Lavoro, RSPP e Medico Competente);
- procedure adottate per: l'ingresso in azienda di dipendenti e fornitori – alla pulizia e sanificazione degli ambienti – precauzioni igieniche personali – gestione spazi comuni – gestione degli spostamenti – entrata/uscita dipendenti – misurazione temperatura - riunioni e formazione – gestione di persona sintomatica in azienda – sorveglianza sanitaria;
- ricezione e analisi delle eventuali segnalazioni (compreso il whistleblowing).

10. Il sistema sanzionatorio

Principi generali

L'efficacia del Modello è assicurata oltre che dall'elaborazione di meccanismi di decisione e di controllo tali da eliminare o ridurre significativamente il rischio di commissione dei reati ricompresi nel Decreto, dalla efficienza e dall'idoneità degli strumenti predisposti per sanzionare eventuali illeciti.

In tale prospettiva, Fondo Pensioni Cariplo, sul presupposto che i comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori esterni in violazione dei principi e delle regole di condotta prescritti nel Modello e, in generale, in caso di inosservanza delle procedure e norme interne da esso previste e/o richiamate devono comunque considerarsi illecito contrattuale, adotterà nei confronti:

- del personale dipendente, il sistema sanzionatorio stabilito dal Codice Disciplinare di Fondo Pensioni Cariplo e dalle leggi che regolano la materia,
- di tutti i collaboratori esterni e/o soggetti terzi il sistema sanzionatorio stabilito dalle disposizioni contrattuali e di legge che regolano la materia.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni stabilite, saranno applicate, ai sensi della normativa richiamata, tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto di eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto. Quanto precede verrà adottato indipendentemente dall'avvio e/o svolgimento e definizione dell'eventuale azione penale, in quanto i principi e le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte da Fondo Pensioni Cariplo in piena autonomia ed indipendentemente dai possibili reati che eventuali condotte possano determinare e che l'autorità giudiziaria ha il compito di accertare.

Pertanto, in applicazione dei suddetti criteri, viene stabilito il seguente sistema sanzionatorio nei confronti del:

Personale appartenente alle aree professionali ed ai quadri direttivi

1) il provvedimento del RIMPROVERO VERBALE si applica in caso:

- di lieve inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello, correlandosi detto comportamento ad una *“lieve inosservanza delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori”* ai sensi di quanto già previsto al punto a) del Codice Disciplinare vigente;

2) il provvedimento del RIMPROVERO SCRITTO si applica in caso:

- di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora di adozione, nell'ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da poter essere considerata ancorché non lieve, comunque, non grave, correlandosi detto comportamento ad una *“inosservanza non grave delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori”* ai sensi di quanto previsto al punto b) del Codice Disciplinare vigente.

3) il provvedimento della SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DAL TRATTAMENTO ECONOMICO FINO AD UN MASSIMO DI 10 GIORNI si applica in caso:

- di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello ovvero di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate ovvero ancora

di adozione, nell'ambito delle aree sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva, correlandosi detto comportamento ad una *“inosservanza - ripetuta o di una certa gravità - delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori”* ai sensi di quanto previsto al punto c) del Codice Disciplinare vigente.

4) il provvedimento del LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO si applica in caso:

- di adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese nelle aree sensibili, di un comportamento caratterizzato da notevole inadempimento delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne stabilite dal presente Modello, anche se sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto. correlandosi detto comportamento ad una *“violazione tale da configurare un inadempimento “notevole” degli obblighi relativi”* ai sensi di quanto previsto al punto d) del Codice Disciplinare vigente.

5) il provvedimento del LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA si applica in caso:

- di adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese nelle aree sensibili, di un comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni e/o le procedure e/o le norme interne del presente Modello, che, ancorché sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto, leda l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria, correlandosi detto comportamento ad una *“mancanza di gravità tale (o per dolo o per la sua particolare natura) da far venir meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro e da non consentire la prosecuzione del rapporto stesso”* ai sensi di quanto previsto alla lettera e) del Codice Disciplinare vigente.

L'attivazione, lo svolgimento e la definizione del procedimento disciplinare sono affidati al Segretario nell'ambito delle competenze alla stessa attribuite, fermo restando che l'adeguatezza del sistema sanzionatorio ed il relativo costante monitoraggio sono affidati all'Organismo di Vigilanza che procede anche alla segnalazione delle infrazioni di cui venisse a conoscenza nello svolgimento delle funzioni che gli sono proprie.

Personale dirigente

In caso di violazione, da parte di dirigenti, dei principi, delle regole e delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività ricomprese nelle aree sensibili di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili quelle tra le misure indicate in precedenza che saranno ritenute più idonee in relazione alla gravità della/e violazione/i e della eventuale loro reiterazione, nonché in considerazione del particolare vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto tra Fondo Pensioni Cariplo e il lavoratore con la qualifica di dirigente, sempre in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali.

Il procedimento disciplinare, in tutto analogo a quello sopra indicato per il restante personale, è affidato al Segretario nell'ambito delle competenze alla stessa attribuite e comporta l'adozione, previamente autorizzata dall'Amministratore Delegato, di provvedimenti correlati a quelli sopra descritti, fermo restando che l'adeguatezza del sistema sanzionatorio ed il relativo costante monitoraggio sono affidati all'Organismo di Vigilanza che procede anche alla segnalazione delle infrazioni di cui venisse a conoscenza nello svolgimento delle funzioni che gli sono proprie.

Collaboratori esterni

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori esterni di Fondo Pensioni Cariplo (ad es.: lavoratori autonomi, parasubordinati, agenti) che, in contrasto con le linee guida di cui al presente Modello, sia suscettibile di comportare il rischio di commissione di uno dei reati ricompresi nel decreto, determinerà, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di convenzione, la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale, fatta, ovviamente, salva l'ulteriore riserva di risarcimento qualora da tali comportamenti derivino danni concreti a Fondo Pensioni Cariplo, come nel caso di applicazione da parte dell'Autorità Giudiziaria delle sanzioni previste dal Decreto.

I relativi interventi sanzionatori sono affidati alla Funzione - nell'interesse della quale opera il soggetto terzo - che gestisce il contratto o presso cui opera il lavoratore autonomo ovvero il Fornitore, fermo restando che l'adeguatezza degli interventi ed il costante monitoraggio dei medesimi sono affidati all'Organismo di Vigilanza che procede anche alla segnalazione delle infrazioni di cui venisse a conoscenza nello svolgimento delle funzioni che gli sono proprie

Amministratori e Sindaci

In caso di violazione del Modello da parte di soggetti che ricoprono la funzione di amministrazione di Fondo Pensioni Cariplo, l'Organismo di Vigilanza informerà il Collegio Sindacale il quale provvederà ad adottare le iniziative ritenute opportune in relazione alla fattispecie, nel rispetto della normativa vigente.

In caso di violazione del modello da parte di componenti del Collegio Sindacale di Fondo Pensioni Cariplo, l'Organismo di Vigilanza provvederà ad adottare le iniziative ritenute opportune in relazione alla fattispecie, nel rispetto della normativa vigente.

* Intendendosi con tale denominazione i Responsabili di strutture formalizzate